




Comune di Bari

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



Rielaborato e modificato a seguito delle risultanze della Conferenza Cittadina del 5/11/2004 e delle proposte di modifica accolte dal tavolo tecnico.

Coordinatore del Piano:	Ing. Antonio Colaianni
--------------------------------	-------------------------------

Commissione di elaborazione del Piano:	Ten. Col. Giovanni Ianni
	Ing. Giuseppe Lollino
	Arch. Anna Maria Curcuruto
	Arch. Cinzia Palmiotto
	Arch. Anna Vella
	Dott. Annarita Amodio
	Rag. Rosa Raguseo
	Ten. Antonio Catalano
	M.llo Cataldo Manzari
Geom. Nicola Losurdo	

Elaborazione tavole grafiche:	Geom. Saverio Lacitignola
	Sig.ra Mariagrazia Palumbo

Collaboratori:	Dott.ssa Rossella Garofalo
	Sig.ra Loredana Patarino
	Sig.ra Rita Calamita
	Sig.ra Giulia Lops

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme Generali

L'effettuazione della pubblicità nel territorio del Comune di Bari è disciplinata dal Regolamento Comunale di esecuzione al D.lgs n.507/93 e s.m.i (in seguito indicato come Regolamento Comunale), dalle Norme Tecniche di Attuazione del presente piano e dagli elaborati grafici.

Art. 2 - Finalità' del piano degli impianti pubblicitari

1. Finalità del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (che in seguito sarà denominato P.G.I.P.), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità, è di regolamentare l'inserimento e le varie "forme pubblicitarie" salvaguardando l'uniformità di arredo e le caratteristiche architettoniche, artistiche e ambientali del tessuto urbano e paesaggistico del territorio comunale della città di Bari, nonché la sicurezza stradale, sia veicolare, che pedonale.
2. Il P.G.I.P. disciplina in particolare le modalità e i criteri di installazione dei mezzi pubblicitari, con le relative condizioni, nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) Nuovo Codice della Strada (D.lgs 285/92) e Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR n. 495/92) – e loro seguenti variazioni e/o modificazioni –
 - b) Norme statali, regionali e comunali in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale e specificatamente: *D.Lgs n°42/2004*, Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1748 del 15/12/2000;
 - c) Piano Regolatore Generale di Bari, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n° 1475 dell'8/07/1976 e Regolamento Edilizio vigente.
 - d) Delibera del Commissario Prefettizio n.147 del 27/06/1994 che definisce la delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n°285/92, "Nuovo Codice della Strada", così come modificata, da ultimo, dalla Del. G.M. n° 760 del 22/06/2000.

Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme

- 1- Il piano generale comunale per l'impiantistica pubblicitaria pubblica e privata a norma del D.lgs 15/11/1993 n.507 e del D.lgs 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni si applica a tutto il territorio comunale secondo le disposizioni, i criteri di seguito riportati e le prescrizioni degli allegati e degli elaborati grafici di progetto.

- 2- Le norme di attuazione, gli elaborati grafici e gli allegati in seguito citati, costituiscono gli strumenti per la realizzazione del piano e ne fanno parte integrante.

Art. 4 - Criteri del piano degli impianti

Il P.G.I.P. è stato elaborato in base ai seguenti criteri:

1. La **Zonizzazione** del territorio comunale in aree omogenee, considerate tali in base alle caratteristiche storico-ambientali, urbanistico-architettoniche e/o commerciali; tali zone sono riportate nella "mappa di zonizzazione aree omogenee" e divise in Tavole grafiche (cfr. allegati dalla TAV. n° 1 alla Tav. n° 22).
 - **Zona A:** La Città Vecchia e le zone di interesse ambientale di S. Spirito, Carbonara, Ceglie, Roseto, Torre a Mare *e tutti i lungomari del territorio comunale*, così come individuate nelle tavole grafiche allegate;
 - **Zona B:** La zona compresa tra Via Brigata Bari, via Brigata Regina, Lungomare Vittorio Veneto, Piazza Isabella D'Aragona, Corso Vittorio Veneto, Piazza Massari, Corso Vittorio Emanuele, Lungomare Di Crollalanza, Lungomare Nazario Sauro, Lungomare Perotti, Corso Trieste, Via Caduti del 28 Luglio, Viale Imperatore Traiano, Via Oberdan, Via Capruzzi;
 - **Zona C:** Le zone per attività produttive, così come individuate nelle tavole grafiche allegate.
 - **Zona D:** Restante parte del territorio comunale compresa nella perimetrazione del Centro Abitato e non inclusa nelle zone precedenti.
 - **Zona E:** Restante parte del territorio comunale fuori dalla perimetrazione del Centro Abitato e non inclusa nelle zone precedenti.

E' opportuno precisare che in corrispondenza delle strade di confine tra una zona e l'altra sono operanti *le prescrizioni meno restrittive, fatta eccezione per tutti i lungomari anche delle frazioni, dove operano le prescrizioni più restrittive.*

Si tiene conto altresì della zonizzazione di cui al P.U.T.T. Paesaggio, approvato con Delibera G.R.Puglia 15.12.2002 n.1748, ai fini dell'individuazione delle zone vincolate ai sensi del *D.Lgs n°42/2004* nonché le disposizioni pianificatorie che il Comune adotterà in materia ambientale.

2. La **Classificazione** dei mezzi pubblicitari per il Comune di Bari, costituita attraverso la definizione di "gruppi tipologici" d'impianto pubblicitario.
3. L'individuazione dei **limiti di installazione per le diverse tipologie di impianti** attraverso i quali il P.G.I.P., in completamento al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, pone i vincoli, le variazioni e le deroghe da questi demandate al P.G.I.P.
4. Uno zoning con:

- La delimitazione di Centro abitato come da Del. Commissariale n° 147 del 27/06/1994, così come modificata dalla Del. di G.M. n° 760 del 22/06/2000.
- La classificazione delle Strade ai soli fini dell'impiantistica pubblicitaria.
- La delimitazione delle Aree di Categoria Speciale- Tavv.: 1.1- 3.1 - 10.1 -11.1 -12.1 - 13.1 - 14.1 -16.1 - 21.1 - 22.1.

TITOLO II

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI – TIPOLOGIE, DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 5 - Quantita' degli impianti

1. La superficie complessiva di tutti gli impianti pubblicitari permanenti, eccettuate le insegne di esercizio, le targhe professionali, è stabilita in mq 50.000 (cinquantamila).
In rapporto al numero dei residenti, al momento dell'elaborazione del piano, la quantità complessiva degli impianti è pari a circa 144 mq ogni 1000 abitanti.
2. *Modificato ai sensi della L. n° 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005)*
La superficie degli impianti delle pubbliche affissioni di proprietà comunale è di mq.7000, superiore ai 18 metri quadrati per ogni 1000 abitanti, così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs n°507/93 e s.m.i., così distinti:
 - per affissioni di natura istituzionale e sociale è di mq **2300**
 - per affissioni di natura commerciale è di mq 4000
 - per affissioni dirette di natura istituzionale e sociale da parte *dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs n° 507/93 è di mq 700*
2. La superficie da destinare a pubblicità effettuata da privati su impianti propri di tipo "cartellonistica" è di mq 33.000, di cui massimo 8.000 mq nelle zone A e B.
3. La superficie da destinare a pubblicità espressa tramite elementi di arredo urbano, quali pensiline, paline, orologi, , etc. è di mq 10.000.

Art. 6 - Tipologie dei mezzi pubblicitari

1. Qualsiasi mezzo pubblicitario posto in luogo pubblico o aperto al pubblico o da tali luoghi percepibile, è soggetto alle specifiche limitazioni di cui al presente regolamento.
2. In base al Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada, al D.Lgs. n° 507/1993 e D.Lgs. n°285/1992 (D.P.R. 495/92) che definiscono in termini generali i vari mezzi pubblicitari, il P.G.I.P. include ulteriori tipologie di impianto pubblicitario riconducibili per analogia a quelle sinteticamente descritte dal Codice della Strada, definendo i seguenti gruppi tipologici:
 - **Tipologia A** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "**esposizioni semplici**", locandine e manifesti, vetrofanie e scritte posti in opera direttamente su supporti quali vetrine, bacheche, tende e ombrelloni.

- **Tipologia B** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario, anche luminosi, definibili come "**insegne di esercizio, targhe**" " posti in opera direttamente su supporti murari o su strutture di sostegno, in aggancio o appoggio ad elementi presenti in ambito urbano e nel territorio, nonché "**preinsegne**"

- **Tipologia C** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario, anche luminosi, realizzati allo scopo di contenere i messaggi pubblicitari direttamente o con sovrapposizione di manifesti e definibili come "**cartellonistica**".
Tali mezzi con superficie, minore o uguale a mq 2,80, saranno di seguito denominati "**plance**" e saranno distinti in riferimento alle modalità di collocazione: a muro, autoportante, su bacheca e affissioni diverse.
Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario, anche luminosi, con superficie espositiva superiore a mq 2,80; saranno di seguito definiti come "**cartelloni**".
In riferimento alle caratteristiche tipologiche, la cartellonistica si distingue altresì in "**quadri giganti, totem pubblicitari, pubblicità a messaggio variabile**".

- **Tipologia D** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "**striscioni**" e "**stendardi**" oltre alla pubblicità tramite apposizione di "**bandiere**" e "**festoni**".

- **Tipologia E** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "**impianti pubblicitari di servizio**" e aventi come scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline-fermata autobus, paline, orologi, servizi igienici, targhe viarie etc."), recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso, sia per luce diretta che per luce indiretta.

- **Tipologia F** - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "**segni orizzontali reclamistici**" apposti direttamente sulla superficie del piano stradale.

- **Tipologia G** -Ulteriori collocazioni pubblicitarie quali "**Pubblicità sui ponteggi e recinzioni di cantieri edili- Pubblicità sui Chioschi e nelle Edicole - Pubblicità nelle autostazioni e parcheggi – Pubblicità sui lastrici solari**".

Art. 7 - Impianti di pubblicità varia

Non rientrano nelle quantità ammissibili dal presente P.G.I.P. altre forme o sistemi di pubblicità definibili come:

- 1) **Pubblicità sui veicoli**
- 2) **Pubblicità Fonica - Pubblicità con aeromobili**
- 3) **Volantinaggio**

Tali mezzi pubblicitari sono disciplinati nel Regolamento della Pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Art. 8 - Pubblicità permanente e temporanea

Si intende per impianto pubblicitario temporaneo il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio, dalle caratteristiche costruttive e dalle modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità e comunque sia di durata in opera non superiore a tre mesi. Le presenti disposizioni tecniche di attuazione sono applicabili agli impianti pubblicitari a prescindere dalla loro natura permanente o temporanea.

TITOLO III

TIPOLOGIA A - ESPOSIZIONI SEMPLICI

Art. 9 - Locandine, manifesti, vetrofanie, scritte: definizione

1. Per “locandine e manifesti” si intendono gli elementi bidimensionali riportanti scritte in caratteri alfanumerici o simboli, marchi anche di fatto, fotografie, grafici o disegni, realizzati con materiali non rigidi e di natura precaria, senza una superficie di appoggio o comunque non in aderenza alla stessa.
2. Per “vetrofanie” si intendono pellicole di materiale non rigido e di natura precaria, trasparenti e non, applicate su vetro, riportanti scritte in caratteri alfanumerici o simboli, marchi anche di fatto, fotografie, grafici o disegni.
3. Per “scritte” si intendono parole o frasi scritte in caratteri alfanumerici o simboli, marchi anche di fatto riportati o su cartelli o su insegne, tende e ombrelloni.

Art. 10 - Ubicazione e zonizzazione delle esposizioni semplici

1. L'installazione di locandine, manifesti, vetrofanie e scritte è consentita in tutte le Zone del Territorio con le seguenti limitazioni:
 - a) **Esposizioni a Muro**

Sono da considerarsi abusive, in base all'art. 51 comma 1 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada, le pubblicità realizzate con manifesti, locandine, vetrofanie e scritte, affisse direttamente sui muri delle recinzioni o sui prospetti degli edifici, collocate fuori o dentro il Centro Abitato.
 - b) **Esposizioni Precarie**

In tutto il territorio comunale, sia fuori che dentro i centri abitati, è vietata la collocazione di locandine, manifesti e scritte su supporti precari di qualunque tipo, posti in appoggio o ancoraggio su monumenti e fontane, su pali d'illuminazione o altri supporti d'impianti, su alberi, arbusti e siepi, recinzioni od altro ovvero collocati in modo tale da creare danno al decoro urbano, all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.
 - c) **Esposizioni nelle vetrine e altre esposizioni consentite**

E' consentita l'esposizione sia sulla superficie delle vetrine che all'interno degli esercizi commerciali di manifesti, locandine, vetrofanie. Le pubblicità mediante scritte su tende e ombrelloni sono consentite limitatamente al logo o ragione sociale dell'esercizio commerciale o pubblico esercizio.

TITOLO IV

TIPOLOGIA B - INSEGNE, TARGHE, PREINSEGNE

Art.11 - Insegna di esercizio: definizione

1. Per “insegna di esercizio” si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi anche di fatto, realizzata e supportata con materiali adeguati, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta e deve essere realizzata con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento secondo le normative vigenti, sia globalmente che nei singoli elementi, e comunque tenendo conto dell’art. 53 del DPR 495/92.
4. La tipologia, le finiture, i materiali e i colori, con particolare riferimento all’uso del colore rosso, devono avere caratteristiche tali da integrarsi con il contesto architettonico e non generare confusione con la segnaletica stradale.
5. Sono vietate le insegne a messaggio variabile.

Art. 12 - Ubicazione e zonizzazione delle insegne di esercizio

1. Nelle Zone “A” sono ammissibili solo insegne collocate sotto il controllo attento dell’Amministrazione Comunale e secondo un progetto che si coordini al pieno rispetto dell’architettura e del paesaggio urbano e del Codice della Strada e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Le insegne devono essere realizzate in pietra o metallo di colore “ghisa” o brunito o legno e posizionate solo frontalmente; non devono coprire elementi decorativi degli edifici, quali fregi, riquadri di porte finestre e balconi e devono essere interne alla sporgenza minima dello stipite e dell’architrave; inoltre devono essere contenute tra i limiti del singolo accesso;
 - b) Non è consentita la sporgenza dell’insegna dal filo muro, fatta eccezione per le insegne a bandiera, consentite in tutta la zona A con le seguenti prescrizioni:
 - I. rispetto dei limiti massimi previsti dal Piano Particolareggiato Città Vecchia (cioè inscrivibilità in un quadrato con il lato di cm.100, compreso l’ingombro di staffe e sostegni di ancoraggio) e comunque contenimento delle dimensioni per garantire la compatibilità ambientale;
 - II. l’intradosso del mezzo pubblicitario deve avere un’altezza dal piano di calpestio di mt. 3 e non deve superare i 2/3 della larghezza del marciapiede;

- III. nel caso siano poste su strade prive di marciapiede, devono essere collocate con intradosso ad almeno mt 5,10 e devono distare almeno 50 cm dal limite della carreggiata, nel rispetto del Codice della Strada;
 - IV. la distanza dallo spigolo del fabbricato deve essere di almeno mt 1;
 - c) le insegne possono essere illuminate dall'esterno con apparecchi integrati con il contesto sia per tipologia che per qualità della luce; non sono consentite insegne in plexiglas e insegne illuminate con lampade fluorescenti;
 - d) la tipologia, le finiture, i materiali e i colori devono avere caratteristiche tali da integrarsi con il contesto architettonico.
2. In tutte le altre Zone, le insegne devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) realizzazione in metallo o plexiglass o legno o altri materiali e posizionamento sia frontale che a bandiera;
 - b) in tutti i casi devono essere rapportate alle dimensioni dell'edificio su cui vanno collocate, nonché alle strutture architettoniche dell'edificio stesso;
 - c) la sporgenza massima delle insegne frontali deve essere di cm 35 dal filo muro;
 - d) le insegne a bandiera installate su muri di edifici o su recinzioni sono consentite con le seguenti prescrizioni:
 - I. l'intradosso del mezzo pubblicitario deve avere un'altezza dal piano di calpestio di mt. 3 e nel caso siano poste su strade prive di marciapiede devono essere collocate con intradosso ad almeno mt 5,10;
 - II. la sporgenza massima dal filo muro non può essere superiore a mt 1,5 (compreso l'ingombro di staffe e sostegni) e comunque non può superare i 2/3 della larghezza del marciapiede;
 - III. nel caso di strade senza marciapiede la sporgenza massima consentita è di mt 1 (compreso l'ingombro di staffe e sostegni), e la distanza minima dal limite della carreggiata è di 50 cm, nel rispetto del Codice della Strada;
 - IV. la distanza dallo spigolo del fabbricato deve essere di almeno mt 1;
 - e) Le insegne su palo sono vietate in quanto limitano la fruibilità degli spazi pubblici, con le seguenti eccezioni:
 - I. limitatamente alla zona D, sono consentite le insegne relative alle attività che non hanno un fronte su strada; in tal caso, se tali insegne di esercizio sono poste su suolo privato, sia il palo che la proiezione dell'ingombro dell'insegna devono ricadere all'interno dell'area privata e comunque fuori dalla carreggiata; se poste su suolo pubblico il formato dell'insegna dovrà essere al massimo di cm 70x100, e dovrà essere posizionata rispettando i limiti di cui alla precedente lettera d) punto 1; per le caratteristiche e l'ubicazione del palo valgono le

prescrizioni del presente regolamento riferite alle plance autoportanti in quanto compatibili (vedi artt. 23 e 25);

- II. le insegne delle farmacie, ambulatori ed esercizi primari di pubblica utilità e pubblici servizi sono consentite se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, anche in deroga alle disposizioni del punto precedente.
3. In tutte le zone sono vietate le insegne polifacciali; inoltre, sugli edifici e nelle zone d'interesse paesaggistico vincolate ai sensi del D.Lgs. [42/2004](#) l'autorizzazione è subordinata a quanto prescritto dal Decreto sopra citato.

Art. 13 - Definizione ubicazione e zonizzazione delle Targhe

1. Le “targhe” indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, anche se esenti da imposta, sono consentite in tutte le Zone.
2. Esse devono essere collocate lateralmente alla porta d'ingresso dell'edificio stesso e nel caso in cui siano in numero superiore all'unità, devono essere allineate in senso verticale ed avere dimensioni, colori e materiali rigorosamente uniformi e integrati con le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
3. Le dimensioni massime delle targhe sono: altezza cm 25, lunghezza cm 40 e spessore 5 cm.
4. Il procedimento autorizzativo per l'installazione di targhe su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. [42/2004](#), (vedi elenco immobili All. B) è subordinato a quanto previsto dal decreto stesso.

Art. 14 - Preinsegne: definizione

1. Per “preinsegna” si intende l'indicatore direzionale recante scritta con caratteri alfanumerici, simboli e marchi anche di fatto, completata da freccia di orientamento, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce e supportata da una idonea struttura di sostegno.
2. La preinsegna è finalizzata alla individuazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività e viene installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio massimo di 5 Km dalla stessa.
3. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Art. 15 - Dimensioni e caratteristiche delle preinsegne

1. Le dimensioni indicate nelle disposizioni seguenti sono da intendersi riferite alla sola superficie espositiva, escluso i supporti: distanziatori e palo/i di sostegno.
2. I supporti dovranno essere adeguatamente dimensionati e calcolati in relazione alle superfici espositive e secondo le normative vigenti.

3. Le preinsegne devono essere realizzate in metallo e le scritte possono essere xerigrafate o realizzate con diciture adesive.
4. Le preinsegne singole devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute in mt 1 di lunghezza e mt 0,20 di altezza o in mt 1,50 di lunghezza e mt 0,30 di altezza.
5. I supporti dell'impianto devono essere di colore grigio canna di fucile (rif. Ral 7022).
6. Su ogni impianto direzionale multiplo installato non possono essere collocate più di 6 tabelle per ogni senso di marcia (art. 48 – comma 3 DPR n. 495/92); può essere prevista al vertice dell'impianto una tabella che identifichi l'area o la zona di collocazione dell'attività (di dimensione massima di mt. 1,00/1,50 di base e mt. 0,40/0,50 di altezza) con indicazione della relativa distanza.
7. Le preinsegne comunque devono essere installate su strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi d'impossibilità, a non oltre 5 km di distanza da esso.
8. L'altezza dal piano di calpestio del bordo inferiore dell'impianto multiplo deve essere di mt 1,50 e l'altezza totale non potrà superare i mt 4,00.
9. Nel caso di preinsegna singola l'altezza del bordo inferiore deve essere di mt 2,20 e il supporto dovrà essere costituito da un solo palo.
10. Ogni tabella direzionale deve essere collocata in armonia con le indicazioni direzionali delle altre tabelle e nel caso vengano aggiunte altre tabelle nel corso del tempo deve essere riorganizzata la distribuzione delle tabelle stesse nell'impianto direzionale multiplo.
11. Gli indicatori devono essere posti sempre sul margine destro della strada rispetto al senso di marcia degli autoveicoli; si potrà derogare a tale regola, consentendo quindi anche il raddoppio delle concessioni, solo nel caso che tali impianti si collochino all'interno di aree di sosta, parcheggi od autostazioni.
12. I colori di fondo dei singoli pannelli e delle lettere devono rispettare la normativa di cui agli artt. 78 e 134 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, relativa alla segnaletica stradale ivi comprese le segnalazioni turistiche.

Art. 16 - Zonizzazione delle preinsegne

1. Nelle Zone A e B è vietata la pubblicità realizzata con tali sistemi, a meno che gli impianti non siano installati secondo un progetto unitario e coordinato, presentato da parte di gruppi di Esercenti o Associazioni pubbliche o private e verificato dall'Amministrazione Comunale.
2. Nelle Zone C (zone produttive Commerciali, Artigianali e Industriali) le preinsegne sono concesse se realizzate secondo impianti multipli anche se non totalmente occupati. Solo in casi eccezionali possono essere singole.
3. Nel resto del territorio è possibile installare impianti singoli nel caso di una sola attività commerciale e, ove si verifichi la presenza di più attività nel corso del tempo, è obbligatorio installare impianti multipli, in sostituzione del precedente

impianto singolo, con spese da ripartire tra le Ditte interessate e con vincolo di solidarietà passiva nei confronti del Comune.

Art. 17 - Ubicazione delle preinsegne lungo le strade, e/o visibili da esse

1. Nel Centro Abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F, tali impianti possono essere collocati in corrispondenza degli incroci in qualunque posizione: perpendicolare, obliqua e parallela, purchè non impediscano la visibilità della segnaletica stradale, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Codice della Strada e dell'art. 51 del D.P.R. n°495/92; per le altre strade valgono i limiti dell'art. 51 del Regolamento – D.P.R. n°495/92.
2. Fuori dal Centro Abitato, il posizionamento delle preinsegne in tutte le strade è regolamentato dall'art. 51 – comma 13 del D.P.R n° 495/92.
3. In ogni caso il supporto dell'impianto e la proiezione dell'intero ingombro deve lasciare uno spazio di cm 50 dal bordo del marciapiede o dal limite della carreggiata in caso di assenza di marciapiede.

TITOLO V

TIPOLOGIA C: CARTELLONISTICA

Art. 18 - Cartello: definizione

1. Per “**cartello**” si intende un manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, manifesti, adesivi, ecc.
2. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta e deve essere conforme a quanto previsto nell’art. 50 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada DPR n°495/92.
3. Deve avere sagoma regolare rettangolare e particolare cautela deve essere adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica, specialmente in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni.
4. La tipologia, le finiture, i materiali e i colori devono avere caratteristiche tali da integrarsi con il contesto architettonico.
5. Il cartello, la cui superficie espositiva (escluso la cornice e i supporti) è di dimensioni minori o uguali a mq 2,80, sarà di seguito definito “plancia”, mentre il cartello di dimensioni superiori a mq 2,80, sarà definito “cartellone”.

Art. 19- Plance a muro: definizione

1. Manufatto monofacciale su supporto murario che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici direttamente o tramite sovrapposizione di manifesti cartacei o plastificati; la forma e le dimensioni devono essere coordinate e studiate per una corretta collocazione all’interno di superfici e/o riquadrature murarie e garantire un corretto rapporto di equilibrio visivo con il contesto urbano e/o paesaggistico circostante; le strutture e i supporti dell’impianto devono essere realizzate in accordo con il contesto architettonico, per materiali, colori e dimensioni.

Art. 20 - Dimensioni e caratteristiche delle plance a muro

1. Le dimensioni indicate nelle disposizioni seguenti sono da intendersi riferite alla sola superficie espositiva, escluso i supporti: cornici, distanziatori e palo/i di sostegno.
2. Per le plance a muro le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standards affissionali cm: 70x100, 100x140, 200x140, (orizzontali o verticali).

3. I supporti devono essere adeguatamente dimensionati e calcolati in relazione alle superfici espositive e secondo le normative vigenti.
4. Nel caso di plancia luminosa (di luce propria), lo spessore massimo consentito è di cm 20; nel caso di luce indiretta è consentita una maggiore sporgenza della sola sorgente luminosa fino a cm 50, ma sempre nel rispetto della pubblica incolumità e del decoro architettonico.
5. Le plance a muro devono essere posizionate ad una distanza non inferiore a mt 2,50 l'una dall'altra.
6. Sui muri di recinzione con decorazione o particolari architettonici possono essere inserite plance per affissioni a condizione che tutto lo sviluppo del muro verso la pubblica via sia coinvolto in un progetto che tenga conto delle dimensioni, dello zoccolo e/o cornici; in detto caso la superficie massima copribile deve essere inferiore al 50% della superficie totale, mentre l'altezza dei cartelli non potrà mai superare quella del muro.
7. I supporti per affissioni a muro devono avere una sporgenza massima di cm. 10; non sono ammissibili collocazioni di plance sovrapposte.
8. La distanza delle plance dallo spigolo dei fabbricati non può essere inferiore a mt 1.
9. La plancia a muro deve essere leggermente distanziata dalla parete in modo da permettere un minimo di ventilazione allo spazio retrostante il pannello ed impedire quindi fenomeni di condensa ed umidità stagnante.
10. Non sono ammesse collocazioni di plance che generino condizioni di pericolo per la pubblica incolumità; non è ammessa incuria nella collocazione e nella gestione degli impianti.
11. Tutti gli impianti di supporto per le affissioni devono essere ricondotti ad un modello unitario opportunamente verificato dal punto di vista delle caratteristiche cromatiche, delle finiture, del materiale utilizzato e del design, dai competenti uffici comunali: detti supporti devono essere di tipo metallico o in fusione di ghisa, colorati di colore ghisa o canna di fucile (rif. Ral 7022) e con forme tradizionali nella Zona A; in tutte le altre zone devono essere caratterizzati da linee e materiali più attuali e moderni di colore chiaro (rif. Ral 1015).
12. Le plance illuminate per luce indiretta devono avere organi illuminanti con caratteristiche, tipologie e colori coordinati con la struttura portante.
13. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari, *installati a muro o su plance autoportanti in aderenza*, sia a carattere stabile che provvisorio, su prospetti e recinzioni di immobili vincolati, sedi di culto e di Pubbliche Istituzioni, sulle recinzioni "a giorno" o rete metallica *o elementi di delimitazione similari*.

Art. 21- Zonizzazione delle plance a muro

1. Nelle Zone "A" sono ammissibili solo le plance di dim. cm 70x100 e cm 100x140, collocate sotto il controllo attento dell'Amministrazione Comunale e secondo un progetto che si coordini al pieno rispetto dell'architettura e del paesaggio urbano.

2. Nelle restanti Zone sono consentite anche le plance di dimensioni cm 140 x 200 (orizzontali o verticali).

Art.22 - Ubicazione delle plance a muro lungo le strade, e/o visibili da esse

1. Fuori dal Centro Abitato in tutte le strade le plance devono rispettare le distanze previste dall'art. 51 commi 2 e 6 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
2. Nel Centro Abitato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni, in deroga all'art. 51 comma 4 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo C.d.s. n°495/92, ai sensi dell'art. 23 del C.d.s. :
 - a) in caso di collocazione lungo le strade di Tipo E ed F e le relative fasce di pertinenza, le plance a muro devono essere poste in posizione parallela o perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati, rispettando le distanze così di seguito riportate:

PRIMA E DOPO L'INTERSEZIONE (anche semaforizzata) *mt 12*

PRIMA E DOPO I SEGNALI DI PERICOLO, DI PRESCRIZIONE E INDICAZIONE *mt 10*

PRIMA E DOPO I PASSAGGI PEDONALI *mt 10*

PRIMA E DOPO GLI IMBOCCHI DELLE GALLERIE,
SOTTOPASSI, CAVALCAVIA E RELATIVE RAMPE *mt 20*

- b) Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui all'art.51 comma 6 del DPR 495/92 per gli impianti pubblicitari paralleli al senso di marcia posti in aderenza a fabbricati.

Art. 23 - Plance autoportanti: definizione

Manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici direttamente o tramite sovrapposizione di manifesti cartacei o plastificati.

Art. 24 - Dimensioni e caratteristiche delle plance autoportanti

1. Le dimensioni indicate nelle disposizioni seguenti sono da intendersi riferite alla sola superficie espositiva, escluso i supporti: cornici, distanziatori e palo/i di sostegno.
2. Per le affissioni su plance autoportanti le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali cm 70x100, 100x140, 200x140 (orizzontali o verticali).
3. I supporti devono essere adeguatamente dimensionati e calcolati in relazione alle superfici espositive e secondo le normative vigenti.

4. Tutte le plance devono essere collocate in modo tale che il bordo inferiore sia posizionato a non meno di mt.1,5 dal piano di calpestio, in accordo con l'art. 49 comma 5 del DPR 495/92 e il bordo superiore a non più di m.3,50.
5. Nel caso di plancia luminosa di luce propria, lo spessore massimo consentito è di cm 20; nel caso di luce indiretta può essere consentita una maggiore sporgenza della sola sorgente luminosa fino a cm 50, ma sempre nel rispetto della pubblica incolumità e del decoro architettonico.
6. L'impianto pubblicitario non deve costituire ostacolo alla marcia dei pedoni, né limitazione alla visibilità per gli automobilisti, né arrecare danno alla vegetazione.
7. Non sono ammesse collocazioni di impianti che generino condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.
8. Tutti gli impianti devono essere ricondotti ad un modello di tipo unitario opportunamente verificato dal punto di vista formale da parte degli uffici comunali competenti.
9. Gli impianti bifacciali non possono risultare formati dall'accostamento di due impianti monofacciali, ma devono essere progettati e realizzati nelle forme idonee allo scopo.
10. Tali impianti devono essere in fusione di ghisa o in metallo colorato "di colore canna di fucile"(rif. Ral 7022) in forme tradizionali nella Zone A, in tutte le altre Zone devono essere caratterizzati da linee e materiali più attuali e moderni di colore chiaro (rif. Ral 1015).
11. In tutte le strade e piazze le plance possono essere posizionate o solo verticali o solo orizzontali; è facoltà dell'Amministrazione prescrivere il posizionamento, tenuto conto della situazione preesistente.

Art. 25 - Zonizzazione delle plance autoportanti

1. Nelle Zone "A", sono ammissibili solo impianti di dim . 70x100 e 100x140, collocati sotto il controllo attento dell'Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto dell'architettura e del paesaggio urbano.
2. Nelle altre Zone sono consentite dimensioni maggiori nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
3. In tutte le Zone, nelle piazze così come individuate dalla toponomastica, la dimensione massima consentita per le plance è di cm 70x100; la superficie complessiva degli impianti non deve essere superiore all'1% della superficie della piazza.

Art.26 - Ubicazione delle plance autoportanti lungo le strade e piazze, e/o visibili da esse

1. Fuori dal Centro Abitato, in tutte le strade le plance autoportanti devono rispettare le distanze previste dall'art. 51 commi 2 e 6 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.
2. Nel Centro Abitato devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) E' vietata l'installazione di plance autoportanti su marciapiedi di larghezza inferiore a mt 1,50.
- b) Nel caso di marciapiedi di larghezza superiore a mt 1,50 le plance autoportanti parallele al senso di marcia devono essere posizionate ad una distanza dal cordolo del marciapiede di mt 0,50.
- c) Le plance possono essere posizionate in senso perpendicolare al senso di marcia, ad una distanza dal cordolo del marciapiede di mt 0,50, solo su marciapiedi che consentano un passaggio pedonale libero di almeno mt 2,00.
- d) La larghezza del passaggio pedonale e la distanza dal cordolo devono essere calcolate dal limite dell'ingombro effettivo della plancia.
- e) E' consentita l'installazione di plance su marciapiedi ad una distanza non inferiore a mt 2,00 dal fronte degli edifici e almeno ad una distanza di mt 1,50 dalla sporgenza dei balconi o delle pensiline. L'impianto non deve interferire con mezzi pubblicitari posti su edifici o muri di recinzione.
- f) Sulle pertinenze di esercizio comprese tra carreggiate contigue non a raso (che costituiscono marciapiede) è ammessa l'installazione di plance parallele al senso di marcia, unicamente nel centro abitato, con una distanza reciproca tra gli impianti di *mt.10*.
- g) La distanza tra plance autoportanti non deve essere inferiore a *mt 10*.
- h) Su marciapiedi alberati, piazze e slarghi, le plance, ove siano di tipo luminoso, non devono determinare fenomeni di abbagliamento ed essere in contrasto con la tipologia della luce e lo stile degli organi illuminanti preesistenti.
- i) In caso di collocazione di plance autoportanti, lungo le strade di Tipo E ed F e le relative fasce di pertinenza, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni, in deroga all'art. 51 comma 4 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.s. n°495/92, ai sensi dell'art. 23 del C.d.s.:

PRIMA E DOPO L'INTERSEZIONE (anche semaforizzata)	<i>mt 12</i>
PRIMA E DOPO SEGNALI DI PERICOLO, DI PRESCRIZIONE E INDICAZIONE	<i>mt 10</i>
PRIMA E DOPO I PASSAGGI PEDONALI	<i>mt 10</i>
PRIMA E DOPO GLI IMBOCCHI DELLE GALLERIE, SOTTOPASSI, CAVALCAVIA E RELATIVE RAMPE	<i>mt 20</i>

Art. 27 - Affissioni in bacheca: definizione

1. Manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un'idonea struttura di sostegno, o posto in aderenza ad una parete, finalizzato alla diffusione di messaggi di comunicazione sociale, culturale e istituzionale, ovvero commerciale tramite apposizione di manifesti, giornali o locandine.

2. Possono essere realizzati con strutture a telaio semplice o apribile a compasso con cristallo del tipo antinfortunio; la superficie del cristallo, all'interno della cornice di supporto perimetrale, deve essere unica e non suddivisa in riquadri.
3. L'autorizzazione per l'apposizione in bacheche monofacciali è vietata per attività commerciali indirizzate alla vendita di prodotti e/o servizi a scopo di lucro, fatta eccezione per quelle collocate in corrispondenza dell'attività.
4. La pubblicità commerciale è inoltre consentita solo per le bacheche di tipo bifacciale e solo da un lato, l'altro lato deve essere destinato a comunicazioni di tipo sociale, culturale e istituzionale.

Art. 28 - Dimensioni e caratteristiche delle bacheche

1. Le dimensioni indicate nelle disposizioni seguenti sono da intendersi riferite alla sola superficie espositiva, escluso i supporti: cornici, distanziatori e palo/i di sostegno.
2. Le bacheche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza variabile (cm 140 o 200), altezza cm 140 e profondità massima di cm 25; devono essere illuminate con luci interne alla struttura. Il bordo inferiore della bacheca deve essere a non meno di mt 1,5 dal piano di calpestio del marciapiede.
3. Detti impianti devono essere in fusione di ghisa o in metallo colorato "di colore canna di fucile"(rif. Ral 7022) in forme tradizionali nella Zona A, in tutte le altre Zone devono essere caratterizzati da linee e materiali più attuali e moderni di colore chiaro (rif. Ral 1015).
4. I supporti devono essere adeguatamente dimensionati e calcolati in relazione alle superfici espositive e secondo le normative vigenti.
5. Per quanto concerne le tipologie, i colori e le modalità di installazione, le affissioni in bacheca devono attenersi a quanto prescritto dal presente regolamento per le affissioni su plance a muro o autoportanti.

Art. 29 - Zonizzazione delle bacheche

1. L'installazione di tali impianti è concessa in ogni Zona del territorio comunale a patto che non danneggino, nella loro collocazione, il decoro architettonico-ambientale e si inseriscano in piena armonia formale e cromatica con l'intorno fisico.
2. Le bacheche possono essere installate in prossimità di Sedi di Istituzioni per l'esposizione di manifesti e altro materiale informativo di carattere culturale o sociale.

Art. 30 - Ubicazione delle bacheche lungo le strade e piazze, e/o visibili da esse.

1. L'ubicazione lungo le strade a seconda della tipologia, è condizionata alle norme già citate per le plance a muro o le plance autoportanti del presente regolamento.

Art. 31 - Cartelloni: definizione

Sono definiti cartelloni tutti quegli impianti pubblicitari bifacciali o monofacciali, a muro o autoportanti, che superano mq 2,80 di superficie espositiva, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici direttamente o tramite sovrapposizione di manifesti cartacei o plastificati.

Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche dei cartelloni

1. Le dimensioni indicate nelle disposizioni seguenti sono da intendersi riferite alla sola superficie espositiva, escluso i supporti: cornici, distanziatori e palo/i di sostegno.
2. In tutte le Zone, ove è consentito, i cartelloni delle dimensioni di cm 300x200, *cm 400x300* e cm 600x300, non possono superare la superficie utile complessiva massima di 18 metri quadri per ogni lato di affaccio con un massimo di 2 lati di affaccio.
3. I supporti devono essere adeguatamente dimensionati e calcolati in relazione alle superfici espositive e secondo le normative vigenti.
4. I cartelloni devono essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi sia posto a non meno di mt. 2,20 dal piano di calpestio; l'altezza massima da terra dell'impianto (compresi i supporti) deve essere minore o uguale a mt. 6, fatta eccezione per quei cartelli in aderenza ed ancoraggio a strutture murarie od impalcature di cantiere.
5. Nel caso di cartelloni luminosi di luce propria, lo spessore massimo consentito è di cm 40; nel caso di luce indiretta può essere consentita una sporgenza della sola sorgente luminosa fino a cm 100, ma sempre nel rispetto della pubblica incolumità e del decoro architettonico.
6. Gli impianti bifacciali non possono risultare formati dall'accostamento di due impianti monofacciali, ma devono essere opportunamente progettati e realizzati nelle forme idonee allo scopo.
7. I materiali costituenti la struttura portante devono essere realizzati in metallo di colore chiaro (Ral 1015), ancorati saldamente al suolo, adeguatamente dimensionati e calcolati per resistere alla spinta del vento secondo le normative vigenti.
8. Il cartellone deve essere sostenuto da un numero di pali minore o al massimo uguale a 3, dimensionati secondo le normative vigenti per resistere alla forza del vento.
9. Devono avere forma regolare rettangolare e particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori rosso e verde al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale.

Art. 33 - Zonizzazione dei cartelloni

1. Nelle Zone A, B è vietata la collocazione di cartelloni.
2. In tutte le altre Zone, fuori o dentro il centro abitato, è consentita la collocazione di cartelloni con le limitazioni previste nel presente piano e comunque nel rispetto del contesto ambientale, fermo restando altresì il limite dimensionale previsto dall'art. 48 del DPR n° 495/92.

Art. 34 - Ubicazione dei cartelloni lungo le strade e piazze, e/o visibili da esse

1. Fuori dal Centro Abitato in tutte le strade i cartelloni devono rispettare le distanze previste dall'art. 51 commi 2 e 6 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
2. Nel Centro Abitato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni :
 - a) I cartelloni devono essere collocati solo in posizione parallela rispetto al senso di marcia dei veicoli e comunque ad una distanza non inferiore a mt 2 dal limite della carreggiata.
 - b) E' consentita l'installazione di cartelli ad una distanza non inferiore a mt 3 dal fronte degli edifici e che non interferisca con mezzi pubblicitari posti sugli stessi o sui muri di recinzione.
 - c) La distanza tra cartelloni, paralleli al senso di marcia, non deve essere inferiore a *mt 15*.
 - d) Solo in aderenza a muri ciechi è consentito il posizionamento perpendicolare al senso di marcia.
 - e) Solo i cartelloni posti in aderenza a muri ciechi o recinzioni o in casi assimilabili, possono essere posizionati ad una distanza non inferiore a *mt 3* l'uno dall'altro.
 - f) Sulle zone o marciapiedi a spartitraffico, su marciapiedi alberati, piazze, e slarghi non sono consentiti cartelloni in qualsiasi posizione.
 - g) In caso di collocazione lungo le strade di Tipo, E ed F e relative fasce di pertinenza, devono essere rispettate le distanze di cui all'art.51 comma 4 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, derogate ai sensi dell'art. 23 comma 6 del C.d.s., così di seguito riportate:

PRIMA E DOPO L'INTERSEZIONE (anche semaforizzata) *mt 12*

PRIMA E DOPO SEGNALI DI PERICOLO, DI PRESCRIZIONE E INDICAZIONE *mt 10*

PRIMA E DOPO I PASSAGGI PEDONALI *mt 10*

PRIMA E DOPO GLI IMBOCCHI DELLE GALLERIE,

SOTTOPASSI, CAVALCAVIA E RELATIVE RAMPE *mt 20*

- h) Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui all'.51 comma 6 del DPR 495/ 92 per gli impianti pubblicitari paralleli al senso di marcia posti in aderenza a fabbricati.

Art. 35 - Quadri giganti: definizione

1. Possono essere realizzati collage affissionali giganti a più fogli, su telaio autoportante od ancorati a struttura muraria, di dimensioni maggiori di quelle consentite per le affissioni su cartelli a muro o autoportanti, in situazioni, occasioni o luoghi adatti, solo dopo attenta valutazione della documentazione di progetto da parte degli Uffici Comunali competenti; condizioni essenziali per l'approvazione sono che il soggetto ed il messaggio pubblicitario si integrino coerentemente e discretamente nell'architettura, nel paesaggio urbano e/o naturale e che vengano costantemente ed adeguatamente mantenuti in ottimo stato.
2. Possono essere ammesse anche soluzioni pubblicitarie, da realizzarsi con le tecniche della "pittura murale", dipinta anche con effetti "trompe l'oeil", a seconda dei casi, in relazione alla situazione edilizia ambientale e comunque fatti salvi i diritti dei terzi e la salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 36 - Dimensioni e caratteristiche dei quadri giganti

1. Possono essere ammessi impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni a condizione che tutto lo spazio disponibile, percepibile dalla pubblica via, sia progettato nella sua interezza e non si proceda con successivi stralci improntati alla casualità.
2. La sporgenza dell'impianto dal filo muro non deve essere superiore a 50 cm. Nel caso tali mezzi siano di tipo luminoso è consentita la sporgenza della sola sorgente luminosa fino ad un massimo di mt 1,50.

Art. 37 - Ubicazione e zonizzazione dei quadri giganti

1. Nella Zona "A" è vietata l'installazione di quadri giganti.
2. In tutte le altre Zone possono essere installati quadri giganti sui frontespizi ciechi di edifici o sulle recinzioni, privi di decori e segni particolari di progetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) E' in ogni caso vietata l'installazione di quadri giganti sugli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n° [42/2004](#).
 - b) L'installazione in ancoraggio agli edifici, non è consentita su balaustre ed inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme.
 - c) Ove tali forme pubblicitarie verranno ad insediarsi, esse devono collocarsi sulla base di un progetto armonioso mirato al corretto inserimento morfologico, che tenga conto dell'approccio visivo prospettico.
 - d) Tali affissioni giganti devono rispettare, con riferimento alle caratteristiche e alla collocazione, le regole date nelle presenti norme alla cartellonistica.

Art. 38 - Totem pubblicitari: definizione

1. Sono da considerarsi tali i manufatti che hanno caratteristiche volumetriche e che, per forma e dimensione, non rientrano nelle tipologie precedenti.

2. Tali impianti devono essere ancorati o sostenuti in modo tale che ne sia comunque garantita la stabilità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento alla spinta del vento.
3. Essi possono contenere uno o più messaggi pubblicitari secondo criteri formali, dimensionali e visivi del tutto originali.
4. I totem possono essere installati anche in modo da costituire punto di riferimento informativo stabile.
5. Essi devono essere oggetto di realizzazione particolarmente attenta a non provocare nello spazio pubblico situazioni di pericolo per i pedoni; le responsabilità per danni a terzi sono comunque in capo al titolare dell'impianto.

Art. 39 - Dimensioni e caratteristiche dei totem pubblicitari

1. Le dimensioni indicate nelle disposizioni seguenti sono da intendersi riferite alla sola superficie espositiva, escluso i supporti: cornici, distanziatori e palo/i di sostegno.
2. I totem devono avere le seguenti dimensioni massime (compresa la struttura portante): altezza di mt 4,50, larghezza di mt 2, profondità di mt 1,50 ; comunque dovranno rapportarsi al contesto urbano sia per i materiali e i colori che per le dimensioni e l'ingombro.
3. I totem ubicati in zone pedonali, devono avere un'altezza minore o uguale a mt 3, larghezza e profondità minore o uguale a mt 1,50 (compreso la struttura) e dovranno comunque essere rapportati al contesto urbano per forme e colori oltre che per le dimensioni e l'ingombro.
4. I supporti devono essere adeguatamente dimensionati e calcolati in relazione alle superfici espositive e secondo le normative vigenti.
5. La base di ancoraggio di un impianto pubblicitario, posizionato in area pedonale, non può subire variazioni di forma in aggetto sino ad un'altezza di mt 2,20 da terra, allo scopo di evitare intralcio o pericolo per i pedoni.

Art. 40 - Zonizzazione dei totem pubblicitari

1. I totem possono essere ubicati in tutte le Zone.
2. Nelle Zone A la struttura portante dei mezzi pubblicitari deve essere in fusione di ghisa o in metallo colorato di colore "canna di fucile" (rif. Ral 7022), in tutte le altre zone devono essere caratterizzati da linee e materiali più attuali e moderni di colore chiaro (rif. Ral 1015).
3. Possono essere prese in considerazione soluzioni progettuali coordinate, proposte da gruppi economici, enti ed associazioni di rappresentanza sociale ed economica, che evidenzino soluzioni tecniche e formali coordinate anche in relazione ad un interesse di carattere collettivo.

Art. 41 - Ubicazione dei totem pubblicitari lungo le strade e piazze, e/o visibili da esse.

1. Fuori dal Centro Abitato, in tutte le strade, i totem devono rispettare le distanze previste dall'art. 51 comma 2, DPR 495/92
2. Nel Centro Abitato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni, in deroga all'art. 51 comma 4 del Regolamento di Attuazione del Nuovo C.d.S. n°495/92, ai sensi dell'art. 23 del C.d.S.:
 - a) E' vietata l'installazione di totem su marciapiedi di dimensioni inferiori a mt 1,50.
 - b) Tali impianti devono essere sempre posizionati sui marciapiedi ad una distanza minima dal cordolo di mt 0,50 e devono lasciare un passaggio libero non inferiore a mt 2, al fine di consentire la fruizione ai pedoni e ai portatori di ridotta capacità motoria. La larghezza del passaggio pedonale e la distanza devono essere calcolate dal limite dell'ingombro effettivo del totem.
 - c) E' consentita l'installazione di totem ad una distanza non inferiore a mt 2,00 dal fronte degli edifici e ad almeno mt 1,50 dalla sporgenza dei balconi e delle pensiline degli immobili.
 - d) I totem non devono interferire con altri mezzi pubblicitari posti su edifici o muri di recinzione.
 - e) La distanza tra totem non deve essere inferiore a mt 20.
 - f) Sulle pertinenze di esercizio comprese tra carreggiate contigue non è ammessa in ogni caso la collocazione di totem.
 - g) Su marciapiedi alberati, piazze e slarghi, i totem non devono determinare fenomeni di abbagliamento a causa del materiale riflettente e, se sono luminosi, non devono essere in contrasto con la tipologia della pubblica illuminazione.
 - h) In caso di collocazione lungo le strade di Tipo E ed F e relative fasce di pertinenza, i totem devono essere posti in posizione parallela o perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, rispettando le distanze di cui all'art. 51 comma 4 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, derogate ai sensi dell'art. 23 comma 6 del C.d.S., così di seguito riportate:

PRIMA E DOPO L'INTERSEZIONE (anche semaforizzata)	<i>mt 12</i>
PRIMA E DOPO SEGNALI DI PERICOLO, DI PRESCRIZIONE E INDICAZIONE	<i>mt 10</i>
PRIMA E DOPO I PASSAGGI PEDONALI	<i>mt 10</i>
PRIMA E DOPO GLI IMBOCCHI DELLE GALLERIE, SOTTOPASSI, CAVALCAVIA E RELATIVE RAMPE	<i>mt 20</i>

Art. 42 - Pubblicità a messaggio variabile e a messaggio animato: definizione

Tali impianti pubblicitari sono costituiti da elementi e mezzi che nel loro complesso possono essere assimilati alla cartellonistica; la loro peculiarità dinamica risiede nella possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo; ciò può realizzarsi attraverso l'ausilio di sistemi automatici di tipo meccanico o con sistemi elettronico-digitali che, opportunamente interfacciati con una stazione di comando computerizzata, possono originare messaggi scritti, immagini monocromatiche, a colori, fisse o in movimento.

Art. 43 - Dimensioni e caratteristiche della pubblicità a messaggio variabile e a messaggio animato

1. In relazione ai limiti dimensionali ed alle caratteristiche, devono essere rispettate le norme previste per la tipologia di cartellonistica maggiormente assimilabile.
2. E' concessa la loro installazione nel rispetto e nella salvaguardia del patrimonio architettonico ambientale e del Codice della Strada.
3. Queste tipologie di impianto devono essere considerate nella loro dimensione e posizione spaziale in funzione della distanza e delle modalità di fruizione visiva, ovvero del mutare del messaggio stesso nel trascorrere del tempo e pertanto si deve attuare un'accurata valutazione dell'impatto visivo e collocazione ambientale.

Art. 44 - Zonizzazione della pubblicità a messaggio variabile e a messaggio animato

1. Nelle zone "A" eccezion fatta per la viabilità lungomare, è vietata la pubblicità in forma stabile a messaggio variabile. Nella zona "B" e lungo la viabilità lungomare è ammessa limitandone l'esercizio dalle ore 6.00 del mattino alle ore 24.00.¹
2. In tutte le zone è altresì vietata la collocazione ad una distanza inferiore a mt 20 da edifici vincolati ai sensi D.Lgs n. [42/2004](#), da sedi di Enti Istituzionali, edifici religiosi e cimiteri.

Art. 45 - Ubicazione della pubblicità a messaggio variabile e a messaggio animato lungo le strade e piazze, e/o visibili da esse

¹ comma 1 modificato con D.C.C. n. 35/2021 - deliberazione n. 2021/130/00004 del 19.04.2021);

1. Fuori dal Centro Abitato gli impianti pubblicitari di tipo variabile risultano soggetti all'art.51 comma 11 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, che vieta tali cartelli in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli se aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti ed in ogni caso deve rispettare tutte le specifiche di posizionamento indicate per la tipologia di “cartellonistica” assimilabile.
2. Nel Centro Abitato la variabilità del messaggio pubblicitario, per gli impianti posti in qualsiasi posizione rispetto al senso di marcia, non deve essere inferiore a 2 minuti.

Art. 46 - Aree di addensamento pubblicitario

Nelle aree a parcheggio *e nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi* di grandi centri commerciali, espositivi, sportivi o per il tempo libero, limitatamente alle zone C, D, ed E, con riferimento alla cartellonistica, è facoltà dell'Amministrazione consentire addensamenti pubblicitari con soluzioni originali ravvicinate, sovrapposte (altezza massima 8 m.) in modi o posizioni indipendenti dai parametri di distanza reciproca indicati nel presente piano.

S'intende per area immediatamente adiacente quella posta nel raggio di mt 20 dall'asse dell'ingresso.

Sono comunque fatte salve le limitazioni di cui all'art. 63 comma 8 del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – Norme Tecniche di Attuazione e di cui all'art. 20 comma 3 del Codice della Strada.

TITOLO VII

TIPOLOGIA D: STRISCIONI - STENDARDI - BANDIERE – FESTONI

Art. 47 - Definizione di striscioni - stendardi - bandiere – festoni

1. Elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità e mancante di una superficie di appoggio, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse o a contenuto commerciale, a carattere temporaneo collegato all'evento.
2. Possono essere in tela di cotone impermeabile, in tela plastificata, in pvc.
3. Possono essere illuminati con luce indiretta e realizzati in accordo alle seguenti ulteriori specifiche.

Art. 48 - Dimensioni e caratteristiche di striscioni - stendardi - bandiere – festoni

1. Le dimensioni possono essere variabili e non devono interferire con la visibilità e non costituire pericolo per la sicurezza stradale; a tal fine devono essere verificate dagli uffici competenti.
2. Per la messa in opera degli "striscioni" a cavallo degli assi viari è assolutamente vietato l'utilizzo (quale supporto di aggancio ed ancoraggio) di pali di pubblica illuminazione, di pali tranviari e/o di qualsiasi altro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico
3. Il mezzo pubblicitario può agganciarsi solo a sostegni impiantati ad hoc o a facciate edilizie prospicienti, a patto che vengano fatti salvi i diritti di terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica - relativamente al traffico ed alla prospettiva visiva - e salvaguardia del patrimonio architettonico, ambientale, urbano e paesaggistico.
4. Nel caso in cui l'ancoraggio è previsto su prospetti di edifici, alla documentazione tecnica di progetto per il rilascio dell'Autorizzazione deve essere allegato il consenso dei proprietari.
5. La collocazione degli "striscioni", simmetrica rispetto alla mezzanotte della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli; la parte inferiore del supporto pubblicitario deve avere un'altezza minima da terra di 5,10 metri; la distanza tra striscioni non deve essere inferiore a 50 metri.
6. L'esposizione di "striscioni e stendardi" è ammessa solo nel periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo o dell'evento cui si riferisce la pubblicità, durante la settimana precedente e nelle 24 ore successive.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità appesa ai balconi e sui parapetti degli stessi sotto forma di "festoni e bandiere" eccetto che per brevi periodi, in occasione di

manifestazioni temporanee e con forme e colori adatte all'ambiente architettonico e paesaggistico in cui si collocano.

Art. 49 - Zonizzazione di striscioni - stendardi - bandiere – festoni

1. Gli "striscioni" attraverso le vie non sono ammessi nelle Zone "A"; tali tipologie pubblicitarie sono consentite nelle altre Zone in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali fiere campionarie, congressi, mostre, gare sportive, eventi di pubblico interesse o di carattere commerciale.
2. Gli "stendardi", caratterizzati da una maggiore compatibilità ambientale (da verificarsi in sede progettuale per forma, dimensione e colori) possono essere inseriti anche nelle Zone "A" ed anche su elementi architettonici limitatamente a manifestazioni o eventi commerciali di carattere temporaneo, purché i colori siano in armonia con il contesto urbano, la tipologia per forma si adatti al contesto architettonico, il supporto (proprio, su palo, sulle facciate, sui balconi, sui pilastri dei portici) sia studiato attentamente in funzione di ogni particolare situazione ed il telo sia preferibilmente in cotone impermeabile o pvc telato di colore chiaro ed a superficie opaca.
3. Le "bandiere", per la loro peculiarità, sono ammesse per occasioni temporanee; è comunque vietata l'installazione di bandiere a carattere pubblicitario nelle Zone "A" e "B"; sia le bandiere, che gli elementi che le sostengono, devono essere costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, realizzati con strutture calcolate a vento secondo le normative vigenti, colorate in modo da rispettare il decoro della città e posizionate in luoghi che non siano di intralcio al traffico veicolare e poste in situazione di riposo ad un' altezza maggiore di 3,50 m per le vie o zone pedonali, e di 5,10 m per le strade percorse da autoveicoli.
4. I "festoni" possono essere inseriti in tutte le Zone ed anche su elementi architettonici, limitatamente a manifestazioni di carattere temporaneo, purché la loro collocazione sia studiata attentamente in funzione di ogni particolare; possono anche essere accettate soluzioni trasversali alle vie, adatte a periodi legati a particolari manifestazioni o eventi commerciali, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; l'altezza minima da terra in zone pedonali sarà di m 3,50, mentre su strade carrabili sarà di m 5,10 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzzeria della via, dovrà essere perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.
5. Alla fine della manifestazione devono essere rimossi tutti i sostegni, gli ancoraggi e qualsiasi altro elemento utilizzato per l'esposizione; saranno a totale carico del soggetto che ha richiesto l'Autorizzazione tutte le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 50 - Ubicazione di striscioni - stendardi - bandiere – festoni lungo le strade e piazze, e/o visibili da esse

1. Fuori e dentro il Centro Abitato devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 51 comma 10 del Regolamento D.Lgs 495/92.

TITOLO VIII

TIPOLOGIA E: IMPIANTI DI SERVIZIO DI ARREDO URBANO

Art. 51 - Definizione di impianti pubblicitari di servizio

1. Sono definiti impianti pubblicitari di servizio tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario che per forma, installazione e funzione entrano in stretto rapporto con gli elementi di arredo urbano e che nell'insieme svolgono, in parte, una funzione o un servizio di pubblico interesse.
2. Non sono autorizzate collocazioni di mezzi pubblicitari inseriti su fioriere, transenne parapedonali, cestini portarifiuti e panchine.
3. Tutti gli altri elementi di arredo, quali pensiline, paline, contenitori per la raccolta differenziata o cassonetti, chioschi, edicole, orologi, servizi igienici, supporti informativi, ecc..., possono prevedere l'installazione di messaggi pubblicitari solo se facenti parte di una linea progettuale e di design unitaria con forme, colori e materiali in totale armonia con lo spazio urbano in cui sono collocati.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare, mediante progetti unitari estesi ad aree urbane omogenee, le tipologie degli elementi di arredo con funzione di mezzo pubblicitario. L'installazione e gestione deve comunque essere affidata mediante procedura di evidenza pubblica. Detti impianti sono comunque soggetti alle norme generali di installazione previste nel presente regolamento e alle ulteriori specifiche degli articoli seguenti.

Art. 52 - Dimensioni e caratteristiche degli impianti pubblicitari di servizio.

1. Tali impianti pubblicitari devono uniformarsi a quelli che per tipologia, forma, dimensione e caratteristiche risultano ad essi più simili (cartelloni, plance, totem, od altro) e comunque il loro inserimento deve tener conto della funzionalità dell'elemento di arredo, nel rispetto dell'ambiente circostante.
2. Possono essere presentate proposte progettuali di inserimento di tali elementi anche per iniziativa privata, purché basate su programmi, sistemi e mezzi congruenti all'interesse collettivo e non in contrasto con iniziative comunali; essi comunque saranno oggetto di attenta analisi e valutazione da parte degli organismi pubblici di competenza e saranno regolamentati da un'apposita convenzione tra il soggetto privato ed il Comune di Bari.

Art. 53 - Zonizzazione degli impianti pubblicitari di servizio

1. Per gli impianti pubblicitari di servizio valgono le stesse limitazioni e zonizzazioni previste per le tipologie similari descritte nei precedenti articoli.

2. Le altre tipologie d'impianti di servizio non assimilabili alle precedenti, possono essere ubicate in tutte le Zone, purché il progetto di realizzazione tenga conto del contesto ambientale circostante, sia per gli ingombri che per le caratteristiche architettoniche.

Art. 54 - Ubicazione degli impianti pubblicitari di servizio lungo le strade

1. Fuori dal Centro Abitato l'installazione di tali mezzi pubblicitari, è disciplinata dall'art. art 51 - comma 8 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.
2. Nel Centro Abitato essi vanno posizionati ad una distanza minima dal limite della carreggiata e dalle intersezioni secondo i criteri che verranno stabiliti, a seconda delle tipologie d'impianto e della loro pubblica funzione, nel bando di gara e/o nella convenzione tra Privato e Comune, fermo restando i limiti di cui all'art 23 comma I C.d.S.

TITOLO IX

TIPOLOGIA F: SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

Art. 55 - Segni orizzontali reclamistici: definizione

1. Tali mezzi pubblicitari consistono nella riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, solo in occasione di eventi del tutto eccezionali, di manifestazioni pubbliche o sportive che ne giustificano il loro provvisorio inserimento.
2. Entro le 24 ore dal termine dell'evento, il titolare del mezzo pubblicitario deve rimuovere lo stesso a propria cura e spese. In mancanza si procederà ad esecuzione coattiva in danno.

Art. 56 - Dimensioni e caratteristiche dei segni orizzontali reclamistici

1. Non sono soggetti a limitazioni particolari, a patto che vengano realizzati con modalità e sistemi adatti ad evitare qualsiasi pericolo per il transito delle persone e dei mezzi sulla strada stessa.
2. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi in base all'art. 49 comma 6 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.

Art. 57 - Zonizzazione dei segni orizzontali reclamistici

1. Nella zona A non è consentita la collocazione di segni orizzontali reclamistici.
2. Nelle restanti zone questi elementi sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico e/o di pertinenza di complessi industriali o commerciali ovvero lungo il percorso di manifestazioni sportive, o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere.

Art. 58 - Ubicazione dei segni orizzontali reclamistici lungo le strade e piazze, e/o visibili da esse

1. E' vietato comunque, qualora siano soddisfatte le considerazioni sopra elencate, posizionare tali forme di segnalazione pubblicitaria su pavimentazioni stradali di pregio od in zone ad alto valore urbano.

TITOLO X

TIPOLOGIA G - ULTERIORI COLLOCAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 59 - Pubblicità su ponteggi e recinzioni di cantieri

1. Si definisce pubblicità su ponteggi o recinzioni di cantiere un elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta o parte della superficie del ponteggio o recinzione ed è a questi opportunamente ancorato.
2. Nell'ipotesi di cantieri a cielo aperto e di ponteggi riguardanti interventi edilizi su opere pubbliche o private, il Comune si riserva il diritto di autorizzare la pubblicità sulle recinzioni o sui ponteggi medesimi per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e comunque non superiore a tre anni; inoltre la pubblicità sui ponteggi e sulle recinzioni di cantiere non potrà essere nuovamente autorizzata prima che siano trascorsi 5 anni dal termine dell'ultima esposizione pubblicitaria. A tal fine nell'istanza di autorizzazione devono essere indicati gli estremi della concessione edilizia (o altro titolo abilitativo) riportante la tipologia dei lavori e deve essere allegata autocertificazione del titolare dell'immobile (o amministratore del condominio) attestante l'ultima esposizione pubblicitaria riguardante l'immobile.
3. In caso di lavori di ordinaria manutenzione di edifici non appartenenti alla P.A, la pubblicità sulle recinzioni o sui ponteggi può essere autorizzata per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e comunque non superiore a un anno; in tal caso dovrà essere prodotta una relazione a firma del progettista di asseveramento dei lavori che indichi la durata degli stessi.
4. Nel centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F, la pubblicità sui ponteggi e recinzioni dei cantieri può essere effettuata anche in deroga all'art. 51 del DPR n. 495/92, in applicazione dell'art. 23 del D.lgs n. 285/92 in considerazione del preminente interesse pubblico alla riqualificazione urbana.
5. La domanda di autorizzazione deve essere corredata altresì del consenso della ditta responsabile dei ponteggi e da un esplicito accordo sottoscritto dal proprietario dell'immobile o dal condominio, nonché dall'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico.
6. Il proprietario dell'immobile e la ditta responsabile dei ponteggi sono obbligati solidalmente al titolare dell'autorizzazione alla rimozione della pubblicità abusiva o pericolosa per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale e al pagamento di sanzioni e spese di esecuzione in danno.
7. La superficie della pubblicità effettuata su ponteggi e recinzioni di cantiere, in considerazione del carattere non permanente, non rientra nella quantità massima di pubblicità stabilita dal piano generale degli impianti pubblicitari.
8. Nel caso in cui per lavori edili su edifici sia necessario coprire integralmente la facciata di un immobile con ponteggi, sul telo di copertura (apposto sull'intera superficie dei ponteggi) possono essere diffusi messaggi pubblicitari di tipo

pittorico, anche illuminati, che impegnino sino al 100% della superficie occupata dal ponteggio.

9. Nel caso di copertura totale dei ponteggi a scopo pubblicitario il titolare dell'impianto deve riservare agli esercizi o attività presenti nell'immobile la superficie espositiva minima corrispondente alle insegne esistenti.
10. Restano esclusi da tale disciplina gli edifici di culto, gli immobili e monumenti vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, gli immobili ricadenti in zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e gli immobili ricadenti nel perimetro del piano particolareggiato della Città Vecchia adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/01/2000.
11. La pubblicità sui teli di copertura dei ponteggi relativi ad immobili e monumenti di cui al comma precedente, è consentita sotto il controllo attento dell'Amministrazione Comunale secondo un progetto che si coordini al pieno rispetto dell'architettura e del paesaggio urbano, nella misura massima del 50% della superficie occupata dal ponteggio, a condizione che venga altresì riprodotto il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori sul restante 50% della superficie; per tali immobili, oltre alla documentazione normalmente richiesta è necessaria altresì la presentazione del progetto comprensivo della riproduzione dell'immobile e della pubblicità accessoria; in ogni caso, sugli edifici e nelle zone vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, l'autorizzazione è subordinata a quanto prescritto dal Decreto medesimo.
12. Il telo di supporto dell'immagine pubblicitaria deve essere in poliestere, avere resistenza agli agenti atmosferici secondo normative vigenti, nonché una resistenza al fuoco di classe II.
13. Le recinzioni di cantiere potranno essere autorizzate all'esposizione pubblicitaria, che deve però assumere carattere di arredo urbano; dette recinzioni devono essere realizzate con materiali e colori integrati nel contesto architettonico circostante. E' vietata l'esposizione pubblicitaria su recinzioni di carattere precario e di lamiera ondulata.
14. Per l'utilizzo delle recinzioni ai fini pubblicitari é altresì necessario che:
 - a) la superficie destinata alla pubblicità fine a se stessa non superi il 40% del fronte, ripartita su due spazi uguali posti agli estremi dello stesso;
 - b) il 20%, ripartito anch'esso su due spazi uguali venga destinato alle attività delle affissioni e delle comunicazioni comunali;
 - c) il restante 40%, posizionato al centro della recinzione, sia destinato a riproduzioni decorative.
15. La pubblicità dovrà essere installata direttamente sulla struttura di recinzione, appositamente predisposta, senza che a questa vengano sovrapposti altri impianti pubblicitari di qualsiasi natura e tipo.
16. In ogni caso, sugli edifici e nelle zone vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 l'autorizzazione alla pubblicità sulle recinzioni di cantiere è subordinata a quanto prescritto dal Decreto medesimo.

Art. 60 - Pubblicità sui chioschi e sulle edicole

1. Sono ammessi sui chioschi e sulle edicole impianti pubblicitari bidimensionali relativi a prodotti inerenti l'attività di vendita. La struttura di supporto deve essere in armonia con i colori e i materiali del manufatto ed adeguatamente dimensionata e ancorata secondo la normativa vigente. L'impianto deve essere ubicato solo lungo il perimetro della copertura, non deve superare l'altezza di cm. 35 e lo spessore di cm. 30; può essere luminoso per luce diretta e l'impianto elettrico deve essere realizzato secondo la normativa vigente.

Art. 61 - Pubblicità nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere inserite tutte le tipologie di impianti pubblicitari sopra descritte, con le limitazioni di cui al Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada, art 52.
2. Nelle autostazioni e nei parcheggi posti lungo le strade urbane di scorrimento di tipo D e nelle strade urbane di quartiere di tipo E ed F, possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva, al netto delle strutture di sostegno, non superi nel complesso il 10% della superficie occupata dall'autostazione o dal parcheggio stesso, in base a quanto stabilito dall'art. 52 comma 4 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
3. Possono essere installati anche mezzi pubblicitari abbinati alla fornitura di servizi, a condizione che non siano collocati lungo il fronte stradale o lungo le corsie di entrata ed uscita alla zona di parcheggio o dall'autostazione.
4. Sono anche ammessi i mezzi pubblicitari riportanti la mappa della città (luminose e non), con indicazioni dei monumenti, degli ospedali, dei pubblici servizi, e altre informazioni utili quali l'individuazione delle farmacie circoscrizionali e di particolari attività tipiche del luogo. In ogni caso tali inserimenti devono essere attentamente valutati nella zona A del presente PGIP.

Art. 62 - Impianti pubblicitari su lastrici solari

1. Nelle zone A è vietata la collocazione di impianti pubblicitari su lastrici solari.
2. Nelle restanti zone è consentita l'installazione di impianti pubblicitari su lastrico solare.

I mezzi pubblicitari bidimensionali realizzati in materiale idoneo avranno spessore massimo 40 cm e le seguenti ulteriori caratteristiche:

- a) l'altezza massima pari a :
 - *mt 1,50* per edifici fino a 3 livelli fuori terra;
 - *oltre i 3 livelli fuori terra, l'altezza può essere incrementata di mt 0,50 per ogni ulteriore livello.*
- b) La larghezza massima dell'impianto non deve superare i due terzi del fronte dell'edificio.
- c) L'impianto va posizionato parallelamente al fronte dell'edificio, non sono consentite posizioni oblique.

- d) *Gli impianti tridimensionali devono essere inscritti in un cubo che deve avere la dimensione massima dei lati, rapportata ai livelli dei piani fuori terra di cui al punto precedente comma a.*
- e) A tale tipologia di impianto devono essere applicate le limitazioni relative all'ubicazione lungo le strade individuate per la tipologia di impianto pubblicitario maggiormente assimilabile. Restano salve le disposizioni relative ai vincoli derivanti dal D.Lgs. [42/2004](#) e le norme riguardanti la pubblica e privata incolumità.

TITOLO XI

COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 63 - Criteri generali d'installazione

1. L'Amministrazione Comunale, in alternativa al procedimento autorizzatorio, a istanza di parte, al fine di promuovere forme pubblicitarie che garantiscano un'omogeneità tipologica e che contribuiscano a realizzare una specifica identità del luogo urbano oggetto dell'intervento, ha facoltà di promuovere la realizzazione di progetti unitari per la realizzazione di impianti pubblicitari di ogni tipologia, caratterizzati da una linea unitaria per l'uso di forme, colori e materiali; in questo caso sarà rilasciata ad un'unica Ditta, individuata attraverso procedure di evidenza pubblica, l'autorizzazione cumulativa alla effettuazione della pubblicità nella zona omogenea, tramite il progetto unitario, e la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico nei limiti della presente normativa.
2. L'Amministrazione Comunale ha altresì facoltà di individuare le tipologie degli elementi di arredo, con funzione di mezzo pubblicitario, da collocare in una o più aree urbane omogenee mediante progetti unitari, la cui installazione e gestione sia affidata mediante procedura di evidenza pubblica.
3. E' vietata l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario permanente nei giardini; sono consentite solo installazioni di insegne di esercizio e impianti a carattere temporaneo.
4. E' vietata in ogni caso la collocazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo sulla carreggiata.
5. L'ufficio competente ha facoltà di stabilire il posizionamento o solo verticale o solo orizzontale degli impianti in una stessa via o piazza o per tratti di essa.
6. Tutte le strutture degli impianti devono essere ricondotti ad un modello unitario opportunamente verificato dal punto di vista formale, della pubblica incolumità e in conformità al presente Regolamento, dall'Ufficio competente.
7. Gli impianti affissionistici di proprietà comunale di qualsiasi tipologia, destinati alle informazioni istituzionali o commerciali, devono recare una tabella riportante lo stemma della Città, la dicitura Comune di Bari e il numero dell'impianto e dovranno essere di colore grigio canna di fucile (rif. Ral 7022).
8. La distanza di tutti i mezzi pubblicitari, da: edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n°42/2004 -Titolo II-, dalle zone sottoposte a vincolo dal P.U.T.T Paesaggio approvato con delibera GR Puglia n.1748 del 15.12.2000 e C.C. 169 del 19.11.2002(primi adempimenti), da Sedi di Istituzioni pubbliche, dai cimiteri, dagli edifici religiosi, deve essere di almeno mt 20.
9. Non sono consentite sovrapposizioni in altezza di mezzi pubblicitari, tranne che per i casi previsti dall'art. 46 – Aree di addensamento pubblicitario.
10. L'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario in ancoraggio agli edifici, non è consentita su balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o

qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme;

11. Nelle zone vincolate la richiesta dell'installazione di mezzi pubblicitari deve essere sottoposta al procedimento di autorizzazione paesaggistica.
12. Il titolare dell'autorizzazione alla pubblicità, sia permanente che temporanea, è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione dell'impianto nonché, in caso di scadenza dell'autorizzazione, di rimozione volontaria o coatta dell'impianto, del ripristino dello status quo ante.
13. Il titolare dell'autorizzazione, al momento dell'installazione dell'impianto su suolo pubblico, è tenuto a comunicare alla Ripartizione Edilizia Pubblica – Settore Strade, l'inizio dei lavori 30 giorni prima dell'inizio degli stessi. Al termine dei lavori deve ripristinare lo status quo ante e comunicarlo all'ufficio sopraccitato.

Art. 64 - Targhetta d'identificazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 DPR 495/92, in relazione ai contenuti, alle modalità di installazione, ai materiali ed alle tecniche di realizzazione, il Comune di Bari prevede l'identificazione dell'autorizzazione secondo lo schema grafico riportato nell'allegato A delle presenti norme.
2. Ogni impianto pubblicitario, fatta eccezione per le insegne di esercizio e le targhe, deve contenere la targhetta identificativa.
3. La targhetta d'identificazione deve essere posizionata ad un'altezza massima di mt 2,20.
4. I dati da riportare sulla targhetta sono:
 - a) Comune di Bari
 - b) Soggetto titolare: proprietario dell'impianto
 - c) N° dell'Autorizzazione rilasciata dal Comune di Bari
 - d) Punto d'installazione: Via – n° civico o progressiva chilometrica
 - e) Data di scadenza dell'autorizzazione
5. La targhetta di identificazione deve essere realizzata e posta sull'impianto a cura e spese dell'autorizzato, sin dal momento della collocazione dell'impianto; nel caso di mancata esposizione della targhetta si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 comma 11 del Codice della Strada.
6. Ulteriori indicazioni relative alla impresa esercente la pubblicità sono ammesse esclusivamente all'interno dello spazio pubblicitario.

Art. 65 - Dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari: norme generali

1. Le dimensioni dei mezzi pubblicitari devono essere adeguate a quanto previsto per le singole tipologie; in ogni caso devono essere verificate le dovute proporzioni tra

lunghezza, altezza e profondità per un opportuno inserimento in termini di rapporto armonico con i fronti edilizi che con il profilo paesaggistico.

2. Tutte le dimensioni e/o le distanze per il calcolo del tributo da corrispondere per l'occupazione di suolo pubblico, si intendono calcolate in rapporto al limite estremo del volume di massimo ingombro dell'impianto pubblicitario, del volume che lo contiene, verificando la presenza di elementi o spigoli in aggetto anche attraverso la proiezione a terra della figura complessiva dell'impianto stesso; non si tiene conto degli arrotondamenti di superficie effettuati ai fini dell'imposizione fiscale per determinare la tipologia e la disciplina applicabile all'impianto pubblicitario.
3. Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni, in piena coerenza con quanto stabilito dal Codice Civile.
4. Tutti gli impianti devono essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabile e resistente alle intemperie, devono risultare rifiniti accuratamente ed avere gli spigoli arrotondati.
5. Tutti gli impianti pubblicitari, in qualunque posto ed in qualunque modo collocati, devono tutelare sia l'apparato radicale che le chiome delle alberature; nel caso in cui nel tempo si possano verificare problemi di vario genere alle alberature, causati dal posizionamento degli impianti, l'Amministrazione potrà prescrivere alla Ditta, di effettuare modiche o spostamenti dell'impianto, senza alcun onere a carico del Comune di Bari.
6. In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione di impianti di qualunque tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi, su pali d'illuminazione o altri supporti di impianti tecnologici.
7. Sono vietati segnali pubblicitari anche di ridotte dimensioni, posti sui bordi dei marciapiedi o sui cigli stradali di qualsiasi tipo o precariamente collegati ad accessori ed attrezzature dello spazio urbano, dell'architettura o del paesaggio.

Art. 66 - Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari luminosi

1. I mezzi ed i sistemi di comunicazione pubblicitaria previsti dal P.G.I.P., a seconda delle tipologie, possono essere realizzati con tecnologie e sistemi sia "non luminosi" che "luminosi", illuminati con luce diretta o indiretta, riflessa o propria
2. L'effetto cromatico dell'apparato pubblicitario deve essere studiato attentamente per non creare situazioni disarmoniche nei confronti della preesistenza edilizia e/o paesaggistica, di pericolo per la viabilità e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 49 comma 4 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
3. La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo alla circolazione, in base a quanto specificato dall'art. 50 Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
4. La collocazione di qualunque impianto con parti elettriche deve rispettare le decorazioni architettoniche e le norme CEI vigenti. La natura, la posizione e le

dimensioni dei componenti elettrici devono essere dichiarate nel progetto di installazione dell'impianto pubblicitario, per una valutazione corretta dei sistemi e delle modalità di installazione. L'uso di elementi e componenti di serie, in assenza di uno specifico disegno tecnico, deve essere chiarito con foto e dichiarazione di conformità alle normative di Legge.

Art. 67 - Definizione delle strade e ubicazione dei mezzi pubblicitari

1. Ai soli fini dell'ubicazione dei mezzi pubblicitari e della classificazione delle località di categoria speciale, le strade che attraversano il territorio comunale sono definite secondo l'allegato "Zoning".
2. Gli svincoli ed i raccordi fra strade di diversa tipologia s'intendono facenti parte della categoria stradale di livello superiore.

TITOLO XII

CENTRO ABITATO E AREE DI CATEGORIA SPECIALE

Art. 68 - Centro abitato

1. La delimitazione di centro abitato come da Delibera del Commissario Prefettizio n°147 del 27/06/1994, così come modificata dalla Del. G.M. n.760 del 22/06/00 (ai sensi degli Artt.3 e 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285), è riportata sullo zoning del presente P.G.I.P. nella scala 1 : 10.000.
2. Per analogia e facilità di confronto le tavole di piano sono numerate da 1 a 23; su ogni tavola del Piano è indicata:
 - a) La perimetrazione del centro abitato, con relativa superficie riferita alla tavola.
 - b) La classificazione della viabilità, ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari e della individuazione della categoria speciale.
 - c) La individuazione delle zone di cui al precedente art. 4

Inoltre nello “Zoning” è riportata la delimitazione delle aree di “Categoria Speciale” attraverso le Tavv.: 1.1- 3.1 10.1 -11.1 -12.1 - 13.1. – 14.1 - 16.1 - 21.1 - 22.1

Art. 69 - Superficie del centro abitato

1. La superficie complessiva del centro abitato, così come recepita dagli elaborati dello U.T.C. nella scala 1 : 5.000, è riportata su ogni tavola del piano, ridotta nella scala 1:10000, ed è stata determinata attraverso software dedicato con approssimazione del 2 per 1000.
2. La superficie complessiva del centro abitato quale sommatoria di quella riportata sulle tavole è pari a kmq. **38,285**.
3. Il 35% di tale superficie è pari a kmq.**13,400**.

Art. 70 - Aree di categoria speciale

1. Con riferimento all’Art. 4 del Regolamento Comunale, sulle tavole di piano sono individuate le zone di “Categoria Speciale”.
2. Le località di categoria speciale sono tutte inserite nell’ambito del “Centro Abitato”. Fa eccezione quella riferita al nuovo stadio S. Nicola che, anche se esterna al centro abitato, possiede una rilevante vocazione pubblicitaria.
3. La superficie complessiva delle località di categoria speciale, pari a kmq. **7,052** del “Centro Abitato”, risulta inferiore al limite massimo del 35%.

4. La superficie complessiva degli impianti affissionistici comunali, che può essere installata in detta categoria è pari a mq. 3.400, cioè inferiore al 50% della superficie stabilita .
5. Le tavole di piano contenenti le zone di “Categoria Speciale”, in numero di 9, costituiscono complesso normativo unitario con la rispettiva tavola di base.
6. L'allegato Zoning riporta la perimetrazione del Centro Abitato nel territorio Comunale, l'individuazione delle aree di categoria speciale e le relative superfici parziali e le superfici totali, le diverse Zonizzazioni e la classificazione delle strade ai soli fini pubblicitari.

Art. 71 - Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il P.G.I.P. entra in vigore alla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.
2. Gli impianti pubblicitari installati sulla base di provvedimenti autorizzatori in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso devono essere adeguati nel termine di due anni dall'entrata in vigore del piano, a cura e spese del titolare dell'impianto.
3. Qualora l'autorizzazione /concessione di suolo pubblico scada prima del termine di cui al comma 2, il rinnovo dell'autorizzazione/concessione, mediante rilascio di nuovo titolo, è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto adeguamento alle nuove disposizioni; nella fase transitoria è esclusa la proroga tacita del titolo e le concessioni di suolo pubblico ai fini pubblicitari si intendono scadute al termine di due anni dall'entrata in vigore del Piano.
4. Nel caso in cui l'adeguamento comporti la collocazione dell'impianto, regolarmente autorizzato, in altro luogo, ovvero una sostanziale ridefinizione dello stesso per tipologia, forma o dimensioni, deve essere presentata dal titolare dell'impianto apposita istanza nel termine di cui ai commi 2 e 3; in considerazione della situazione di sovraffollamento pubblicitario e dei limiti quantitativi e di collocazione previsti dal piano, le istanze di adeguamento devono essere evase con priorità rispetto alle nuove istanze di autorizzazione all'installazione pubblicitaria; inoltre le istanze verranno evase dall'ufficio competente in base a criteri di priorità che assicurino adeguata trasparenza, imparzialità, e pluralità di ditte del settore presenti sul territorio, anche attraverso il ricorso a procedure di pubblica evidenza.
5. L'adeguamento non riguarda impianti abusivi in quanto privi di autorizzazione o difformi da essa.
6. Il titolare di autorizzazione/concessione deve inoltre adeguare l'impianto ad eventuali nuove leggi emanate dallo stato e/o enti pubblici entro un anno dalla data di entrata in vigore delle stesse, con la medesima procedura di cui ai precedenti commi, salvo diverse indicazioni contenute in tali leggi.

ALLEGATO “A”

- **Schemi grafici delle tipologie dei mezzi pubblicitari**


Tipologia B: Preinsegne

Tipologia C: Cartellonistica


- **Plance**
- **Cartelloni**
- **Bacheche**

- **Targhetta d’identificazione**

TIPOLOGIA B: PREINSEGNE




**TIPOLOGIA C: CARTELLONISTICA
PLANCE**




NB: Le dimensioni si riferiscono alla sola superficie espositiva e non alla struttura dell'impianto: cornici e pali

TIPOLOGIA C: BACHECHE (luce diretta)




NB: Le dimensioni si riferiscono alla sola superficie espositiva e non alla struttura dell'impianto: cornici e pali

TIPOLOGIA C: BACHECHE (luce diretta)




NB: Le dimensioni si riferiscono alla sola superficie espositiva e non alla struttura dell'impianto: cornici e pali

**TIPOLOGIA C: CARTELLONISTICA
CARTELLONI mq 6**




NB: Le dimensioni si riferiscono alla sola superficie espositiva e non alla struttura dell'impianto: cornici e pali

TIPOLOGIA C: CARTELLONISTICA
CARTELLONI mq 18/20



NB: Le dimensioni si riferiscono alla sola superficie espositiva e non alla struttura dell'impianto: cornici e pali

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE scala: 1 : 1
 (dimensioni espresse in mm)



ALLEGATO “B”

**Elenco degli immobili vincolati
(ai sensi del D.Lgs [42/2004](#))**

EDIFICI E ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO DLgs 42/04. CITTA' VECCHIA

		Indirizzo		Foglio	P.IIa	Proprietà
1	ARCO	Corte Garrita, 13-14	D.M. 14/10/1955	91	104 (parte)	Privata
2	ARCO	Via Vanese, 5	D.M. 12/09/1955			Privata
3	BASILICA DI S. NICOLA		Not. 24/11/1910	90	E	Ente Eccles.
4	CASTELLO SVEVO	P.zza Federico di Svevia	D.M. 23/07/1981 (art.822 .c.c)	88	27	Demanio
5	CATTEDRALE	P.tta Rainaldo e Di Sanzio	Decl. 18/02/1984	91	B	Ente Eccles.
6	CHIESA DEL CARMINE	Strada del Carmine e Vico del Carmine	Decl. 22/04/1983	91	A	Opera Pia Arciconfraternita del Carmine
7	CHIESA DEI GESUITI	P.zza dei Gesuiti	D.M. 30/11/1954	92	A	Ente Eccles.
8	CHIESA DI S. ANNA	Via Palazzo di Città	Not. 20/01/1910	92	C	Ente Eccles.
9	CHIESA SS. ANNUNZIATA	Largo Annunziata	Not. 15/04/1930	9	55	Comune
10	CHIESA DI S. CHIARA	Strada S. Chiara	Decl. 11/04/1984	90	A-33	Ente Luoghi Sacri Pubblici
11	CHIESA DI S. DOMENICO	Via dell'Intendenza	Not. 29/04/1933	88	C	Ente Eccles.
12	CHIESA DI S. GAETANO	Strada S. Gaetano	Decl. 30/06/1983	92	B	Ente Eccles.
13	CHIESA DI S. GIACOMO	P.zza Odegitria	Decl. 24/05/1982	91	C	Ente Eccles.
14	CHIESA DI S. GIOVANNI	P.zza S. Chiara	D.M. 25/01/1955	90	D	Privata
15	CHIESA DI S. GREGORIO	P.tta 62 Marinai	Not. 24/11/1910	90	B	Ente Eccles.
16	CHIESA DI S. LUCA		Not. 15/04/1930	90	C	Ente Eccles.
17	CHIESA DI S. MARCO	Strada S. Marco	Not. 19/04/1930	90	G	Ente Eccles.
18	CHIESA S. MARIA DEL BUONCONSIGLIO (Resti) e circostante AREA ARCHEOLOGICA	Strada S. Maria, Strada S. Scolastica e Vico Forno S. Scolastica	Decl. 08/01/1982 Decl. 06/10/1982 (area archeologica)			Comune
19	CHIESA DEL SS. SACRAMENTO (Capitelli)		Not. 29/04/1933			Ente Eccles.

20	CHIESA DI S. SCOLASTICA ed EX CONVENTO		Decl. 30/06/1970	89	B-11	Provincia
21	CHIESA DI S. SEBASTIANO	Strada S. Sebastiano	Not. 29/04/1933	91	G	Ente Eccles.
22	CHIESA S. TERESA DEI MASCHI	P.zza S. Teresa dei Maschi	Decl. 20/03/1984	92	D	Confraternita S. Teresa
23	CHIESA DELLA VALLISA	Via Vallisa	Not. 15/04/1930	92	F	Ente Eccles.
24	CHIESA E CONVENTO DEI GESUITI	Via dei Gesuiti, 20-21-26	D.M. 30/11/1954	92	56-57-58-59	Ente Eccles.
25	COLONNA CON LEONE	P.zza Mercantile	Not. 17/12/1929			Comune
26	EX CONVENTO DI S. BENEDETTO	Strada S. Benedetto	D.M. 29/01/1982 (art. 822 c.c.)	92	251-252-253	Demanio
27	EX CONVENTO DI S. FRANCESCO DELLA SCARPA	Via Pier l'Eremita	D.M. 08/10/1983 (art.822 c.c.)	90	16 (parte) 20 (parte)	Demanio
28	EX CONVENTO S. TERESA DEI MASCHI	Strada S. Teresa dei Maschi e Strada Lamberti	D.M. 29/01/1982 (art. 822 c.c.)	92	170	Demanio
29	EDIFICIO	Via Amenduni, 1-2	D.M. 27/07/1954	91	227	Privata Eccles.
30	EDIFICIO	Largo Amenduni, 5-6	D.M. 27/07/1954	92	44	Privata
31	EDIFICIO (ISTITUTO S. ANNA)	Via Angiola, 1-2-3-4 e Via S. Bartolomeo, 14	D.M. 27/07/1954	91 92	H 194	Privata
32	EDIFICIO	Via Angiola, 25	D.M. 27/07/1954			Privata
33	EDIFICIO (VOLTONE)	Via Annunziata e Largo Annunziata	Not. 29/04/1933			Comune
34	EDIFICIO	Via Annunziata, 6	D.M. 30/11/1954			Privata
35	EDIFICIO (VOLTONE)	Via Arco Alto, 28-29	Not. 29/04/1933			
36	EDIFICIO	Via Arco Basso, 23	D.M. 06/07/1954	91	575	Privata
37	EDIFICIO	Via Arco del Carmine ang. Vico Arco del Carmine, 37-3-12	D.M. 17/11/1954	91	108	Privata
38	EDIFICIO	Via Arco del Carmine, 12	D.M. 17/11/1954	91	111	Privata
39	EDIFICIO	Via Arco Meraviglia, 1-4	D.M. 27/07/1954 D.M. 21/12/1955			Privata
40	EDIFICIO	Via Arco della Neve, 2-3-4	D.M. 06/07/1954	91	190-191-203	Privata

41	EDIFICIO	Via Arco S. Onofrio, 22	D.M. 19/05/1954	92	122	Privata
42	EDIFICIO (EX CAPPELLA S. ONOFRIO)	Via Arco S. Onofrio, 28	D.M. 20/03/1969	92	132-133	Privata
43	EDIFICIO	Via Arco Spirito Santo, 10-12 e Via Martinez, 20	D.M. 17/11/1954	89	226	Privata
44	EDIFICIO	Via Attolini, 1-4-5-7 e Via Federico di Svevia, 30-31	D.M. 01/10/1954	91	274-D	Arciconfraternita SS. Trinità
45	EDIFICIO	Strada Barone, 5	D.M. 22/09/1954	91	541	Privata
46	EDIFICIO (PALAZZO BIANCHI DOTTULA E CHIESA DI S. MARTINO)	Strada Bianchi Dottula, 1-5-8-10	D.M. 30/07/1955 D.M. 17/11/1957 D.M. 12/09/1955			Privata
47	EDIFICIO	Strada Bianchi Dottula, 7, Corte S. Triggiano e Corte S. Pietro Vecchio	D.M. 07/05/1955	91	438	Privata
48	EDIFICIO	Via Bianchi Dottula, 9	D.M. 07/05/1955	91	436	Privata
49	EDIFICIO	Via Bianchi Dottula, 10	D.M. 06/07/1954	91	435	Privata
50	EDIFICIO	Strada Bianchi Dottula, 11	D.M. 07/05/1955	91	434	Privata
51	EDIFICIO (SEMINARIO ARCIVESCOVILE)	Via Bianchi Dottula, 26 ang. Via Ronchi	D.M. 17/11/1954	91	294	Ente Eccles.
52	EDIFICIO	Via Capretti, 15	D.M. 17/11/1954			Privata
53	EDIFICIO	Via Carmine, 11 ang. Strada Tancredi	D.M. 17/11/1954	91	104	Privata
54	EDIFICIO	Via Carmine, 17-18	D.M. 10/12/1954	91	59	Privata
55	EDIFICIO	Via Carmine, 21-22	D.M. 14/10/1955	91	57	Privata
56	EDIFICIO	Via Carmine, 30	D.M. 10/12/1954	90	220	Privata
57	EDIFICIO	Strada Casamassima, 2	D.M. 06/07/1954			Privata
58	EDIFICIO	Strada Casamassima, 5 ang. Corte S. Triggiano	D.M. 29/12/1954	91	450	Privata
59	EDIFICIO (CASA TORRE)	Largo Chiurlia, 21-23-24A	D.M. 27/07/1954	92	498-499	Privata
60	EDIFICIO	Largo Chiurlia, 22	D.M. 30/06/1955	91	504	Privata

61	EDIFICI (ISOLATO 49)	Corte Colagualano, 3-19-25-26-57-58	D.M. 06/07/1954 D.M. 30/12/1954 D.M. 16/06/1955	91	327-328-325-326-324-320-319-317-318-300-301-299-298-297-296-295-302-303-304-305-306-307	Privata
62	EDIFICIO	Vico Corsioli, 3-4-5-6-7-8	Not. 18/12/1929			Privata
63	EDIFICIO	Via Dietro Tresca, 1-7	D.M. 30/11/1954 D.M. 17/11/1954	91	14	Privata
64	EDIFICIO	Via Dietro Tresca, 3-8	D.M. 25/01/1955 D.M. 17/11/1954 D.M. 30/11/1954	91	14	Privata
65	EDIFICIO	Via Dietro Tresca, 13 e Corte Carducci, 12	D.M. 11/11/1954	91	24	Privata
66	EDIFICIO	Via Dietro Tresca, 18 ang. Forno Terragine, 9	D.M. 30/11/1954			Privata
67	EDIFICIO	P.zza Federico di Svevia, 8	D.M. 17/11/1954			Privata
68	EDIFICIO	Via Filioli, 4	D.M. 06/07/1954	91	123-124	Privata
69	EDIFICIO	Via Filioli, 22-24	D.M. 14/07/1954 D.M. 21/12/1955	91	224	Privata
70	EDIFICIO	Via Filioli, 25-26	D.M. 27/07/1954	91	225	Privata
71	EDIFICIO (PALAZZO EFFREM)	Via Filioli, 28-32	D.M. 27/07/1954	91	222	Privata
72	EDIFICIO (CASA NICOLO' PICCINNI)	Vico Fiscardi, 1	D.M. 08/06/1954	92	141	Privata
73	EDIFICIO	Via Forno S. Scolastica, 1-2-3	D.M. 10/12/1954			Privata
74	EDIFICIO	Via Forno S. Scolastica, 11	D.M. 12/09/1955			Privata
75	EDIFICIO	Via Forno S. Scolastica, 12	D.M. 10/12/1954	89	221	Privata
76	EDIFICIO	Via Forno S. Scolastica, 14	D.M. 10/12/1954			Privata
77	EDIFICIO	Rua Fragigena, 5	D.M. 08/06/1954	98	136	
78	EDIFICIO	Rua Fragigena, 11	D.M. 13/05/1954	92	131	Privata

79	EDIFICIO (PALAZZO CALO' CARDUCCI)	P.zza Gesuiti, 7	D.M. 29/03/1977	92	103	Privata
80	EDIFICIO (PALAZZO ZEULI)	Via dei Gesuiti, 13-19 e Via Zeuli, 20	D.M. 08/06/1954 D.M. 06/07/1954 D.M.16/06/1955	92	50	Privata
81	EDIFICIO	Via dei Gironda, 2	D.M. 19/05/1954			Privata
82	EDIFICIO	Strada dei Gironda, 9-13	D.M. 19/05/1954	92	242	Privata
83	EDIFICIO (PALAZZO GIRONDA)	Strada dei Gironda, 18-20-22-23-24-26	D.M. 19/05/1954	92	189-193	Privata
84	EDIFICIO (PALAZZO DELLA DOGANA VECCHIA)	P.zza Gramsci, 50	D.M. 02/05/1966 (art.822 c.c.)		1015	Demanio
85	EDIFICIO	Strada Incuria, 24-25	D.M. 27/07/1954	92	166	Privata
86	EDIFICIO	Strada Lamberti, 10-13	D.M. 27/07/1954	91	356	Privata
87	EDIFICIO	Via La Trulla, 15	Not. 01/05/1939			Privata
88	EDIFICIO	Vico del Lauro, 5	D.M. 06/07/1954	92	21	Privata
89	EDIFICIO	Vico del Lauro, 6-9	D.M. 06/07/1954			Privata
90	EDIFICIO	Vico del Lauro, 8-9	D.M. 06/07/1954	92	27	Privata
91	EDIFICIO	Vico del Lauro, 10	D.M. 03/12/1929			Comune
92	EDIFICIO	Vico del Lauro, 15	D.M. 03/12/1929			
93	EDIFICIO	Vico del Lauro, 16	D.M. 06/07/1954	92	28	Privata
94	EDIFICIO	Corte Macario e Corte Albicocca	D.M. 06/07/1954	91	397	Privata
95	EDIFICIO	Strada Martinez, 4 ang. Corte Moscatelli	D.M. 30/11/1954	90	66	Privata
96	EDIFICIO	Compreso tra Largo Maurelli, 1-2-3, Strada Lamberti, 6 e Strada S. Teresa,32	D.M. 14/07/1954	92	171	Privata
97	EDIFICIO	Largo Maurelli, 11-12	D.M. 14/07/1954	92	176	Privata
98	EDIFICIO	Largo Maurelli, 17	D.M. 14/07/1954	91	518	Privata
99	EDIFICIO	P.zza Mercantile, 6 ang. Via Vallisa, 1	Not. 31/05/1997	92	261	Privata
100	EDIFICIO	P.zza Mercantile, 12-13-14	D.M. 06/07/1954	92	237	Privata
101	EDIFICIO	P.zza Mercantile, 22	D.M. 08/06/1954	92	232	Privata
102	EDIFICIO	P.zza Mercantile, 35	D.M. 08/06/1954	92	118	Privata
103	EDIFICIO	P.zza Mercantile, 38	D.M. 19/05/1954	92	119	Privata
104	EDIFICIO (Zona di rispetto TORRE DELL'OROLOGIO)	P.zza Mercantile, 81-82	D.M. 15/07/1966 (art.21)			Privata

105	EDIFICIO (TORRE DELL'OROLOGIO)	P.zza Mercantile, 82-84-85 e P.zza Ferrarese, 23	D.M. 06/07/1954	93	36-37	Privata
106	EDIFICIO	Via Mitorusso, 9	D.M. 17/11/1954			Privata
107	EDIFICIO	Corso Moscatelli, 16	Not. 03/12/1929			Privata
108	EDIFICIO	Corte Notar Morena, 3-3A-4-5	D.M. 06/07/1954			Privata
109	EDIFICIO	Corte Notar Morena, 6-7	D.M. 06/07/1954	91	500	Privata
110	EDIFICIO	Corte Notar Morena, 16	D.M. 06/07/1954	91	474 sub.2-4-5	Privata
111	EDIFICIO ed ARCO	Strada Nuccia Serra e Corte Cavallerizza, 13-14	D.M. 06/07/1954	91	144-170	Privata
112	EDIFICIO	Via degli Orefici, 17-19	D.M. 08/06/1954	92	147-148-149	Privata
113	EDIFICIO	Vico dell'Ospedale, 21-36	D.M. 17/11/1954			Privata
114	EDIFICIO (PALAZZO ALBEROTANZA)	Via Palazzo di Città, 17	D.M. 19/05/1954	92	59	Privata
115	EDIFICIO	Via Palazzo di Città, 21-22	D.M. 19/05/1954	92	56	Privata
116	EDIFICIO	Via Palazzo di Città, 26-29	D.M. 08/06/1954 D.M. 06/07/1954	92	54	Privata
117	EDIFICIO (PALAZZO GIOTTA)	Via Palazzo di Città, 52	D.M. 31/03/1984	92	61	Privata
118	EDIFICIO (PALAZZO TANZI)	Via Palazzo di Città, 54	D.M. 17/11/1954	92	62	Privata
119	EDIFICIO (PALAZZO GRIMALDI e altri)	Via Palazzo di Città, 61	D.M. 08/06/1954	92	63	Privata
120	EDIFICIO	Via Pavone, 7	D.M. 03/12/1954			Privata
121	EDIFICIO	Porta Piccola S. Gaetano, 3	D.M. 17/11/1954			Privata
122	EDIFICIO	Porta Piccola S. Gaetano, 18 amg. Via Zeuli	Not. 25/11/1910			
123	EDIFICIO	Via Quercia, 15	D.M. 15/10/1955	90	126	Privata
124	EDIFICIO	Via Saggese, 3	D.M. 14/07/1954			Privata
125	EDIFICIO	Via Saggese, 4-5	D.M. 14/07/1954			Privata
126	EDIFICIO	Via Saggese, 19	D.M. 14/07/1954	91	334	Privata
127	EDIFICIO	Strada S. Bartolomeo, 20-21	D.M. 19/05/1954	92	201	Privata

128	EDIFICIO	Via S. Bartolomeo, 22-24 ang. Vico S. Benedetto	D.M. 17/11/1954	92	226	
129	EDIFICIO	Via S. Benedetto, 3-4-5 e Vico Gironda, 8-9	D.M. 19/05/1954	92	210	Privata
130	EDIFICIO (SCALA)	Via S. Cristoforo, 7	Not. 20/01/1910			Privata
131	EDIFICIO	Via S. Luca, 24	D.M. 03/12/1954			Privata
132	EDIFICIO (LEONCINO)	Via S. Lucia, 28-29	Not. 14/01/1910			Ente Eccles.
133	EDIFICIO	Via S. Marco, 2-3-4	D.M. 06/07/1954	90	231	Privata
134	EDIFICIO	Via S. Marco, 9	D.M. 27/07/1954	90	232	Privata
135	EDIFICIO	Via S. Marco, 50-53	D.M. 06/07/1954	91	109-110	Privata
136	EDIFICIO	Vico chiuso S. Marco, 42	D.M. 06/07/1954	92	20	Privata
137	EDIFICIO	Vico chiuso S. Marco, 46-47	D.M. 06/07/1954	91	130	Privata
138	EDIFICIO (STEMMA)	P.zza S. Nicola, 26	Not. 14/01/1910			Ente Eccles.
139	EDIFICIO (EX OSPEDALE CONSORZIALE)	P.zza S. Pietro	D.M. 10/12/1954			Provincia
140	EDIFICIO	P.zza S. Pietro, 22	D.M. 29/12/1954	89	158	Privata
141	EDIFICIO	P.zza S. Pietro, 25-26	D.M. 30/11/1954	89	102	Privata
142	EDIFICIO	P.zza S. Pietro, 30	D.M. 30/11/1954	89	83	Privata
143	EDIFICIO	Via S. Sebastiano e Corte Triggiano	D.M. 28/11/1978	91	464-465	Privata
144	EDIFICIO	Via S. Teresa, 4	D.M. 27/07/1954	92	96	Privata
145	EDIFICIO	Strada S. Teresa, 7-8-9 (10-11)	D.M. 27/07/1954	92	129	Privata
146	EDIFICIO	Via S. Teresa, 21-26	D.M. 27/07/1954			Privata
147	EDIFICIO	Via S. Teresa, 27-28	D.M. 27/07/1954			Privata
148	EDIFICIO	Via S. Teresa, 29	D.M. 27/07/1954	92	186	Privata
149	EDIFICIO	Corso Triggiano, 1-2 e Via Boccapianola, 25-29	D.M. 27/07/1954	91	466	Privata
150	EDIFICIO	Via 62 Marinai, 26-29	D.M. 17/11/1954	90	127	Privata
151	EDIFICIO	Via Sinagoga, 3	Not.03/12/1929	91	228	Privata
152	EDIFICIO	Strada Tancredi, 1-2	D.M. 16/06/1955 D.M. 06/07/1954	91	204	Privata
153	EDIFICIO	Strada Tancredi, 9-10	D.M. 06/07/1954	91	97	Privata
154	EDIFICIO	Strada Tancredi, 34-36	D.M. 06/07/1954	91	102	Privata

155	EDIFICIO (CENTRO CULTURALE S. TERESA DEI MASCHI)	Via Torretta, 2	Not. 14/01/1910	92	175	
156	EDIFICIO (TORRE)	Via Torretta, 5-6	D.M. 06/07/1954	92	102	Privata
157	EDIFICIO	Via Torretta, 25-26 ang. Via S. Teresadei Maschi, 22-24	D.M. 06/07/1954	92	185	Privata
158	EDIFICIO	Via Torretta, 27	D.M. 06/07/1954			Privata
159	EDIFICIO	Via Vallisa, 58-59-60-55-68	D.M. 27/07/1954 D.M. 19/05/1954	92	257	Privata
160	EDIFICIO	Via Vanese, 15	D.M. 10/12/1954	90	153	Privata
161	EDIFICIO	Via Venezia, 29	Not. 01/05/1933			Privata
162	EDIFICIO	Via Venezia, 73	D.M. 27/10/1955 D.M. 30/11/1954			Provincia e Comune
163	EDIFICIO	Strada Verrone, 6-10 ang. Vico S. Gaetano	D.M. 27/07/1954	92	93	Privata
164	EDIFICIO	Strada Verrone, 19-20-21	D.M. 27/07/1954	92	124	Privata
165	EDIFICIO	Strada Verrone, 27-27A	D.M. 27/07/1954	92	128	Privata
166	EDIFICIO	Via Zeuli, 8-9 ang. Via dei Gesuiti	D.M. 08/06/1954			Privata
167	EDIFICIO	Via Zeuli, 10	D.M. 16/06/1955			Privata
168	EDIFICIO	Via Zeuli, 12	D.M. 08/06/1954	92	100	Privata
169	EDIFICIO	Via Zonnelli, 3	D.M. 08/06/1954	92	39	Privata
170	EDIFICIO	Via Zonnelli, 9	D.M. 08/06/1954	92	35	Privata
171	EDIFICIO (FORTINO S. ANTONIO ABATE)	Lungomare Imperatore Augusto	Decl. 30/04/1982	92	23-24-25-26-27	Comune
172	CHIESA DI S. GIUSEPPE DI SANNACI		Decl. 23/12/1988	91	F	Curia Arcivescovile
173	CISTERNA DI BONA SFORZA		Decl. 06/11/1991 (art. 1-2-3) D.M. 06/11/1991 (art.21)			Comune
174	CASA TORRE MEDIEVALE	Via Ruggiero il Normanno, 48-50	D.M. 23/01/1992 (art. 1-2-3)			Comune

EDIFICI E ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO DLgs 42/04. ZONA CENTRALE

		Indirizzo		Foglio	P.lla	Proprietà
1	CAMERA DI COMMERCIO	Corso Cavour	Decl. 16/10/1971			Ente Pubblico Camera di Commercio
2	CASERMA BETTI (EX CONVENTO DI S. COLOMBA)	Via Villari, Via S. Francesco d'Assisi, Piazza Massari	D.M. 22/04/1985	88	174	Demanio
3	CASERMA DOMENICO PICCA	Piazza di Vagno	D.M. 15/07/1983	97	574	Demanio
4	CINEMA MARGHERITA	Lungomare Imperatore Augusto	D.M. 09/01/1981	93	68	Demanio
5	CHIESA DI S. FRANCESCO DA PAOLA (parrocchia della Beata Vergine del Rosario)	Via Crispi e P.zza Garibaldi	Decl. 06/12/1976			Ente Eccles.
6	CHIESA S. AGNESE o MADONNA DELL'ARCO	Via S. Francesco d'Assisi, 71-73	D.M. 20/12/1980	88	A	Privata
7	COMPLESSO PALAZZO E KURSAAL S.LUCIA SALA GIUSEPPINA	Via Abbrescia	D.M. 11/07/1984	97	54-55-56-57-58-59-60-66	Privata
8	EDIFICIO PALAZZO DELL'AQUILA	P.zza Garibaldi, 58	D.M. 04/07/1977	94	71	Privata
9	TEATRO PETRUZZELLI	C.so Cavour	D.M. 12/01/1954			Privata
10	EDIFICIO	C.so Cavour, 231	D.M. 30/03/1990	97	405-490	Privata
11	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele dal n.157 al n.165 ang.Via Lombardi, 2-4-6-8-10	D.M. 12/03/1955 (art.21)	88	211	Privata
12	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele, 158-160-162	D.M. 12/03/1955 (art.21)	94		Privata
13	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele, 164-166-168	D.M. 12/03/1955 (art.21)	94	3	Privata
14	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele, 170-172-174	D.M. 12/03/1955 (art.21)	94	2	Privata
15	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele, 183-185-187 ang. Via Latilla, 21-23-25	D.M. 12/03/1955 (art.21)	88	195	Privata

16	EDIFICIO (PALAZZO IETRI)	C.so Vitt. Emanuele, Via Andrea da Bari e Via Roberto da Bari	D.M. 03/12/1984	94	49-50(graffata alla 49 sub.5) -51	Privata
17	EDIFICIO (zona di rispetto PALAZZO IETRI)	Via Piccinni, Via Andrea da Bari e Via Roberto da Bari	D.M. 21/01/1985 (art.21)	94	54	Privata
18	PALAZZO PREFETTURA	Piazza Libertà	Not. 18/12/1929			
19	TEATRO PICCINNI (PALAZZO DI CITTA')	C.so Vitt. Emanuele ang. Via Cairoli, Via Piccinni, Via Roberto da Bari	Decl. 05/10/1976	94	48	Comune
20	PALAZZO FIZZAROTTI	Corso Vitt. Emanuele	D.M. 30/05/1989	88	192-193-194	Privata
21	PALAZZO JANNUZZI	Via A. Gimma, 158	D.M. 23/10/1991	94	277	Privata
22	EDIFICIO	Via Melo, 73-81	D.M. 26/05/1997	97	8-9	Privata
23	CHIESA DI S. ROCCO ed annessa CASA DEI MISSIONARI DEL P. SANGE DI GESU'	Via Sagarriga Visconti angolo via Putignani	Decl. 11/03/1994 (art.4)	94	B-386	Ente Eccles.
24	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele, 177-179 ang. Via Lombardi, 20-22	D.M. 12/03/1955 (art.21)	88	204	Privata
25	EDIFICIO	Via Cairoli, 11 ang. C.so Vitt. Emanuele, 84-88	D.M. 12/03/1955 (art.21)	94	45	Milano Assicurazioni
26	EDIFICIO	Via Marchese di Montrone, 6	D.M. 12/03/1955 (art.21)			Privata
27	EDIFICIO (PALAZZO LAMBEERTI)	Via Marchese di Montrone, 8	D.M. 15/11/1955 (art.1-2 portale) (art.21 edificio)			Privata
28	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele, 96-98-100 ang. Via Marchese di Montrone, 1-3-5-7	D.M. 12/03/1955 (art.21)	94	37	Privata
29	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele dal n.102 al n.120 ang. Via De Rossi, 2-4-6-8	D.M. 12/03/1955 (art.21)	94	34(scuola)-36(palazzetto neogotico)	Privata
30	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele, 122-124-126 ang. Via De Rossi, 1-3-5-7-9	D.M. 12/03/1955 (art.21)	94	25	Privata

31	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele, 128-130-132	D.M. 12/03/1955 (art.21)	94	21	Privata
32	EDIFICIO (PALAZZO CONTE MASSENZIO FILO DELLA TORRE)	C.so Vitt. Emanuele dal n.129 al n.137 e P.zza Massari dal n.2 al n.18	D.M. 12/03/1955 (art.1-2)	88	219	Privata
33	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele, 134-136-138	D.M. 12/03/1955 (art.21)	94	20	Privata
34	EDIFICIO	C.so Vitt. Emanuele, 140-142-144	D.M. 12/03/1955 (art.21)	94	17	Privata
35	PALAZZO DELL'ACQUEDOTTO	Via Cognetti	D.M. 25/08/1992 (art.4)	97	47	Pubblica
36	CHIESA DI S. GIUSEPPE	Corso Sonnino	Decl. 01/12/1987	98	A	Curia Arcivesc.
37	PALAZZO DELLA PROVINCIA	Lungomare Nazario Sauro	Decl. 03/12/1988	98	1	Provincia
38	EDIFICIO	C.so Cavour, 231	D.M. 08/03/1990	97	489-490	Privata
39	SCUOLA GARIBALDI	Piazza Risorgimento	D.M. 29/01/1991 (art.4)	25	625	Comune
40	CINEMA HOTEL ORIENTE	Corso Cavour	Decl.04/03/1991 (art.4)	97	82	Oriente Im.
41	EDIFICIO	Via Crisanzio, 97	D.M. 06/11/1995	96	145	Privata
42	MANIFATTURA DEI TABACCHI	Via Ravanas, Nicolai	D.M.03/05/1997	95	da 145 a 163	Demanio
43	EDIFICIO	Via De Giosa	D.M. 24/01/1998	97	252-253-643	
44	EDIFICIO PRIMI 900	Via Imbriani, 50-64	D.M. 14/11/1998	97	109-110	Privata
45	PALAZZO MINCUZZI	Via Sparano	D.M. 19/06/2000			Privata
46	ANTICO MOLO BORBONICO	Porto	D.S.R. 07/12/01 (art.822 c.c.)	30	7-8-9-10-11-12-13-157(parte)	Privata
47	EDIFICIO	Via Cardassi	D.S.R. 18/09/02	97	175/8-9-10	Ente Eccles.
48	EDIFICIO	C.so Cavour, 231	D.M. 08/03/1990	97	489-490	Privata
49	EDIFICIO	Via Melo, 224-226-228	D.M. 04/06/1990	87	481-482-483-484	Privata
50	EDIFICIO	Via Crisanzio, 119	D.M. 13/12/1990	96	134	Privata
51	EDIFICIO	Via Cognetti	D.M. 19/06/2000	97	81	Privata

EDIFICI E ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO DLgs 42/04. ZONE DI PERIFERIA

		Indirizzo		Foglio	P.Illa	Proprietà
1	INSEDIAMENTO RUPESTRE ASSE NORD SUD O CASALE DI SAO		D.M. 14/09/1991			Privata
2	TORRE ROSSA		D.M. 05/03/1992	13	9-18-43	Privata
3	FIERA DEL LEVANTE		D.M. 25/08/1992	80	42 (parte)	Pubblica
4	FRIGORIFERO COMUNALE		D.M. 05/06/1992 (art.4)	84	75 (parte)	Comune
5	TORRE S. TERESA		D.M. 12/06/1981	71	29	Privata
6	EX TRAPPETO DOTTULA	Via delle Murge	D.M. 23/11/1981	107	5-6	Privata
7	VILLA COSTANTINO CON PARCO		D.M. 10/03/1977 (art.1-3)	108	40-39-41- 42(parte) - 43	Privata
8	VILLA COSTANTINO CON PARCO		D.M. 30/03/1999 (art.21)	108	42 (parte)	Privata
9	VILLA LAMBERTI		D.M.12/11/1984	66	99-258- 101	Privata
10	CHIESA DI S. AGOSTINO		Decl. 28/04/1986	23/I	C	Ente Eccles.
11	INSEDIAMENTO RUPESTRE TORRE BELLA E CAPPELLA S. DI LORETO		D.M. 10/06/1987	57	64 (parte) - 69 (parte) - 62 (parte) - 74 (parte)	Privata
12	IPOGEO AL QUADRIVIO		D.M. 10/07/1987	57	292 (parte)	Privata
13	VILLA LUCAE CON ANNESSE PARCO		D.M. 28/07/1987	57	21 (parco) - 22 (villa)	Privata
14	IPOGEO EBRAICO ZONA QUADRIVIO		D.M. 18/11/1987	57	94 (parte) - 95 (parte) - 98 (parte)	Comune
15	IPOGEO L'AGRUMETO DI VILLA STARITA		D.M. 14/12/1987	66	11 (parte) - 518 (parte)- 186 (parte)	Privata

16	IPOGEO L'AGRUMETO DI VILLA STARITA		D.M. 14/12/1987 (art.21)	66	11 - 518(parte)	Privata
17	MASSERIA CAGGIANO		D.M. 29/03/1988	6	107-110- 111-112	Privata
18	INSEDIAMENTO RUPESTRE ZONA INDUSTRIALE		D.M. 28/01/1989	21	26	Provincia
19	VILLA ROMANAZZI		D.M. 28/01/1989	28	25-26-384 e da 32 a 41	Provincia
20	INSEDIAMENTO RUPESTRE V.S. CATERINA		D.M. 23/05/1989	46	124-128	Provincia
21	EX MACELLO COMUNALE		Decl. 21/12/1994	85	da 28 a 40	Comune
22	INSEDIAMENTO RUPESTRE LAMA PICONE		D.M. 19/09/1989	58	424 (parte) 314 (parte) 233 (parte)	Privata
23	IPOGEO TORRE DON CICCIO		D.M. 19/09/1989	67	104-304	Privata
24	INSEDIAMENTO RUPESTRE TORRE TRESCA		D.M. 19/09/1989 D.M. 11/10/1991 (rett.)	57	91 (parte)	Privata
25	CHIESA RUPESTRE E COMPLESSO DI S. MARIA DELLA GROTTA DETTO LA CARAVELLA		D.M.03/11/1989 (ampliam.)	58	42- 35(parte) -36(parte) - 40(parte) - 443 (parte) 522 (parte) 448 (parte)	Privata
26	IPOGEO MASSERIA MILELLA		D.M. 22/01/1990	46	225 (parte) 184 (parte)	Privata
27	TORRE LA MONACA E COMPLESSO		D.M. 27/06/1991 (art.1-3)	65	44 (parte)	

28	TORRE LA MONACA E COMPLESSO		D.M. 27/06/1991 (art.21)	65	40 (parte) - 24 (parte) - 13 (parte) - 44 (parte) - 20 (parte)	Privata
29	VILLA ARMENISE	C.so Benedetto Croce	D.M. 08/03/1990	113	530-223- 528-225- 529-531	Privata
30	VILLA ARMENISE	C.so Benedetto Croce	D.M. 02/07/1999 (estens.)	113	441	Privata
31	VILLA BONOMO		D.M. 03/04/1990	41	78-79-80- 81-82- 554-556- 557-558- 559-560	Privata
32	INSEDIAMENTO SEMINARIO 1°		D.M. 20/03/1990	46	239 (parte) 43 (parte) - 377 (parte)	Privata
33	MASSERIA SAVERIO LIOCE		D.M. 25/07/1990 D.M. 30/01/1993 (rett.)	47	59 - 60(parte) - 114(parte)	Privata
34	IPOGEO DETTO MINUCIA		D.M. 30/11/1990	57	235(parte) - 123(parte)	Privata
35	VILLA ED IPOGEO LA VELA		D.M. 21/01/1991	12	77-78-79	Privata
36	PALAZZO CALENO		D.M. 29/03/1991	28	228	Privata
37	IPOGEO DETTO DEL BRIGANTE	Località Mungivacca	D.M. 29/03/1991	60	48(parte)	Privata
38	TORRE RICCHIZZI		D.M. 21/01/1991	9	4-5	Privata
39	MASSERIA PRETE	Località Tarine	D.M. 11/07/1991	18	13-16-17- 19-207- 208	Privata
40	MASSERIA ED IPOGEO PALUMBO O GAMBETTA		D.M. 03/06/1992			Privata
41	VILLA DE GRECIS E PARCO		D.M. 06/06/1998	27	14-15-16	Privata
42	VILLA ANNA		D.M. 19/11/1988	49	14-6-25- 65-152	Privata

43	CHIESA DI S. PASQUALE		D.M. 28/01/1989	49	102-174-136	Privata
44	VILLA DI CAGNO		D.M. 09/02/1999	38	64 (parte) - 65 (parte) - 63-93	Privata
45	VILLA DI CAGNO		D.M. 09/02/1999 (art.21)	38	249-126-122-252-398-119-395-397-396-354-68-247-125-245-214-60(parte) - 65(parte)	Privata
46	MASSERIA ARBINETTO		D.M. 12/12/1991	38	73-74-81-83	Privata
47	MASSERIA ARBINETTO		D.M. 17/04/1999 (art.21)	47	315(parte) 25(parte) - 314-765-764-231	Privata
48	MASSERIA ARBINETTO		D.M. 17/04/1999 (art.21)	38	66-307-57-308-306-429-310-86-311-425-309-92(parte)	Privata
49	VILLA ALBEROTANZA		D.M. 24/02/2001	49	470-252-29-30-31	Privata
50	VILLA ANNA CHIESA S. PASQUALE		D.M. 23/03/2001 (art.49)	49	14(parte) -102-174-136-13-12	
51	VILLA ANNA CHIESA S. PASQUALE		D.M. 23/03/2001 (art.49)	115	146	
52	VILLA ANNA CHIESA S. PASQUALE (zona di rispetto)		D.S.R. 26/11/02 (art.49)	49 115	12-13 146	Privata
53	VILLA ALBENZIO		D.M. 06/04/2001	2	281-282	Privata
54	FARO PORTA S. CATALDO		D.S.R. 07/12/01 (art.822 c.c.)	9	28	Demanio
55	CHIESA DI S. GIORGIO con MASSERIA annessa		D.M. 02/05/1977 D.M. 12/08/1997 (estensione)	26	A-50-91-229	Privata

56	CHIESA DI S. GIORGIO con MASSERIA annessa (zona di rispetto)		D.M. 04/07/1977 (art.21) D.M. 12/08/1997 (estensione)	26	46-53	Privata
57	CHIESA DI S. MARCO (EX MASSERIA CARBONE)	Via Caldarola	Decl. 20/06/1981	52	12	Ente Eccles.
58	CHIESA DI S. MARIA DEL DESERTO (MASSERIA DEL DESERTO)	Strada Bari-Modugno	D.M. 19/10/1981	35	19 (parte)	Privata
59	CHIESA RUSSA	C.so Benedetto Croce	Decl. 23/04/1982	113	A-78-79-80-81	Comune
60	CHIESA RUPESTRE S. CANDIDA	Contrada Calatrave	D.M. 24/07/1978	58	10-46 (parte)	Privata
61	CHIESA RUPESTRE S. CANDIDA (zona di rispetto)		D.M. 26/02/1980 (art.21)			
62	CHIESA RUPESTRE E COMPLESSO IPOGEICO S. MARIA DELLE GROTTI (detta LA CARAVELLA)		D.M. 29/11/1983	58	42	Privata
63	CHIESA RUPESTRE ED IPOGEO DEI ROMITI	Via Martinez	D.M. 04/12/1979	59	237 (parte)-278 (parte)-145	Privata
64	INSEDIAMENTO RUPESTRE VIA OMODEO	Via Omodeo	Decl. 11/05/1981	117	18-20-21-167-171-173-174-207	Comune
65	INSEDIAMENTO RUPESTRE VIA OMODEO (zona di rispetto)		D.M. 02/04/1982 (art.21)	117	13-14-19-172	Comune
66	INSEDIAMENTO RUPESTRE VIA GIULIO PETRONI	Via Giulio Petroni	D.M. 17/07/1984 Decl. 01/07/1983	48	373-161	Comune e Provincia
67	MASSERIA ALBEROTANZA (EX TORRE PIESCHI) CON SOTTOSTANTE IPOGEO	Strada Bari-Loseto Incrocio Strada Modugno-Carbonara	D.M. 16/01/1981	66	46-158	Privata
68	MASSERIA TRESCA		D.M. 04/08/1981	57	89	Privata

69	TORRE MEDIEVALE (RESTI)	Via Caldarola	D.M. 20/05/1982	41	44 (parte)	Privata
70	TORRE MEDIEVALE (RESTI) (Zona di rispetto)		D.M. 21/05/1982 (art.21)	41		

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Norme generali	pg. 3
Art. 2 – Finalità del piano degli impianti pubblicitari	pg. 3
Art. 3 – Ambito di applicazione delle norme	pg. 3
Art. 4 – Criteri del piano degli impianti pubblicitari	pg. 4

TITOLO II

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI – TIPOLOGIE, DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.

Art. 5 – Quantità degli impianti	pg. 6
Art. 6 – Tipologie dei mezzi pubblicitari	pg. 6
Art. 7 – Impianti di pubblicità varia	pg. 7
Art. 8 – Pubblicità permanente e temporanea	pg. 8

TITOLO III

TIPOLOGIA A – ESPOSIZIONI SEMPLICI

Art. 9 – Locandine, manifesti, vetrofanie, scritte: definizione	pg. 9
Art. 10 – Ubicazione zonizzazione delle esposizioni semplici	pg. 9

TITOLO IV

TIPOLOGIA B – INSEGNE, TARGHE, PREINSEGNE

Art. 11 – Insegna di esercizio: definizione	pg. 10
Art. 12 – Ubicazione e zonizzazione delle insegne di esercizio	pg. 10
Art. 13 – Definizione, ubicazione e zonizzazione delle targhe	pg. 12
Art. 14 – Preinsegne: definizione	pg. 12
Art. 15 – Dimensioni e caratteristiche delle preinsegne	pg. 12
Art. 16 – Zonizzazione delle preinsegne	pg. 13
Art. 17 – Ubicazione delle preinsegne lungo le strade e/o visibili da esse	pg. 14

TITOLO V

TIPOLOGIA C – CARTELLONISTICA

Art. 18 – Cartello: definizione	pg. 15
Art. 19 – Plance a muro: definizione	pg. 15
Art. 20 – Dimensioni e caratteristiche delle plance a muro	pg. 15
Art. 21 – Zonizzazione delle plance a muro	pg. 16
Art. 22 – Ubicazione delle plance a muro lungo le strade e/o visibili da esse	pg. 17
Art. 23 – Plance autoportanti: definizione	pg. 17
Art. 24 – Dimensioni e caratteristiche delle plance autoportanti	pg. 17
Art. 25 – Zonizzazione delle plance autoportanti	pg. 18
Art. 26 – Ubicazione delle plance autoportanti lungo le strade e/o visibili da esse	pg. 18
Art. 27 – Affissioni in bacheca: definizione	pg. 19
Art. 28 – Dimensioni e caratteristiche delle bacheche	pg. 20
Art. 29 – Zonizzazione delle bacheche	pg. 20
Art. 30 – Ubicazione delle bacheche lungo le strade e/o visibili da esse	pg. 20
Art. 31 – Cartelloni: definizione	pg. 21
Art. 32 – Dimensioni e caratteristiche dei cartelloni	pg. 21
Art. 33 – Zonizzazione dei cartelloni	pg. 22
Art. 34 – Ubicazione dei cartelloni lungo le strade e/o visibili da esse	pg. 22
Art. 35 – Quadri giganti: definizione	pg. 23

Art. 36 – Dimensioni e caratteristiche dei quadri giganti	pg. 23
Art. 37 – Ubicazione dei quadri giganti lungo le strade e/o visibili da esse	pg. 23
Art. 38 – Totem pubblicitari: definizione	pg. 23
Art. 39 – Dimensioni e caratteristiche dei totem pubblicitari	pg. 24
Art. 40 – Zonizzazione dei totem pubblicitari	pg. 24
Art. 41 – Ubicazione dei totem pubblicitari lungo le strade e/o visibili da esse	pg. 25
Art. 42 – Pubblicità a messaggio variabile e a messaggio animato: definizione	pg. 26
Art. 43 – Dimensioni e caratteristiche della pubblicità a messaggio variabile e animato	pg. 26
Art. 44 – Zonizzazione della pubblicità a messaggio variabile e animato	pg. 26
Art. 45 – Ubicazione della pubblicità a messaggio variabile e animato lungo le strade e/o visibili da esse	pg. 26
Art. 46 – Aree di addensamento pubblicitario	pg. 27

TITOLO VII

TIPOLOGIA D – STRISCIONI – STENDARDI – BANDIERE - FESTONI

Art. 47 – Striscione, stendardi, bandiere, festoni: definizione	pg. 28
Art. 48 – Dimensioni e caratteristiche di striscioni - stendardi – bandiere – festoni	pg. 28
Art. 49 – Zonizzazione di striscioni - stendardi – bandiere – festoni	pg. 29
Art. 50 – Ubicazione di striscioni – stendardi – bandiere – festoni lungo le strade e/o visibili da esse	pg. 29

TITOLO VIII

TIPOLOGIA E – IMPIANTI DI SERVIZIO DI ARREDO URBANO

Art. 51 – Impianti di servizio di arredo urbano: definizione	pg. 30
Art. 52 – Dimensioni e caratteristiche di impianti di servizio di arredo urbano	pg. 30
Art. 53 – Zonizzazione di impianti di servizio di arredo urbano	pg. 30
Art. 54 – Ubicazione di servizio di arredo urbano lungo le strade e/o visibili da esse.....	pg. 31

TITOLO IX

TIPOLOGIA F – SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

Art. 55 – Segni orizzontali e reclamistici: definizione	pg. 32
Art. 56 – Dimensioni e caratteristiche dei segni orizzontali reclamistici	pg. 32
Art. 57 – Zonizzazione dei segni orizzontali reclamistici	pg. 32
Art. 58 – Ubicazione dei segni orizzontali reclamistici lungo le strade e/o visibili da esse	pg. 32

TITOLO X

TIPOLOGIA G – ULTERIORI COLLOCAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 59 – Pubblicità su ponteggi e recinzioni di cantieri.....	pg. 33
Art. 60 – Pubblicità sui chioschi e sulle edicole	pg. 35
Art. 61 – Pubblicità nelle autostazioni e parcheggi	pg. 35
Art. 62 – Impianti pubblicitari su lastrici solari	pg. 35

TITOLO XI

COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 63 – Criteri generali d’installazione	pg. 37
Art. 64 – Targhetta d’identificazione	pg. 38
Art. 65 – Dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari: norme generali	pg. 38
Art. 66 – Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari luminosi	pg. 39
Art. 67 – Definizione delle strade e ubicazione dei mezzi pubblicitari	pg. 40

TITOLO XII

CENTRO ABITATO E AREE DI CATEGORIA SPECIALE

Art. 68 – Centro abitato	pg. 41
Art. 69 – Superficie del centro abitato	pg. 41

Art. 70 – Aree di categoria speciale	pg. 41
Art. 71 – Entrata in vigore e norma transitoria	pg. 42
ALLEGATO “A”	
- Schemi grafici delle tipologie dei mezzi pubblicitari	
- Targhetta d’identificazione	pg. 43
ALLEGATO “B”	
- Elenco degli immobili vincolati (ai sensi del D.Lgs. 42/04)	pg. 51
INDICE	pg. 70